

# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO II NUMERO 3

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Anno II N° 3 • Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/6 legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli



**CONSIGLIO NAZIONALE FORENZE**  
**La funzione consultiva  
del C.N.F.**

**PAGINA DEI CONVEGNI**  
**Mobbing e violenza  
in famiglia**

**ANTIQUITATES**  
**Palazzo Fienga**  
**Il castello di Nocera Inferiore**

**INCONTRI E DIBATTITI**  
**Inquinamento ambientale**  
**Fiume Sarno**  
**tutela della salute  
pubblica**

## **Periodico Trimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale  
di Nocera Inferiore  
n. 184 del 23.02.2004

### **Presidente**

Aniello Cosimato

### **Direttore Editoriale**

Luigi Ciancio

### **Direttore Responsabile**

Marianna Federico

### **Comitato di Redazione**

Matteo Baselice  
Silvio Calabrese  
Maria Coppola  
Marco Mainardi  
Piervincenzo Pacileo  
Annalisa Spinelli  
Giuseppe Tortora

### **Hanno collaborato a questo numero**

Rino Carpinelli  
Teobaldo Fortunato  
Mario Gallo  
Rosario Iannuzzi  
Lucia Oliva  
Antonio Petrosino  
Roberto Rossi  
Gianfranco Trotta

### **Proposte e suggerimenti ai contatti**

Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore  
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432  
e.mail:

**d.edi.omniaiustitiae@tiscali.it**

per contatti con il direttore editoriale

**d.res.omniaiustitiae@tiscali.it**

per contatti con il direttore responsabile

**redaz.omniaiustitiae@tiscali.it**

per contatti con la redazione

Progetto grafico a cura di

**Marianna Federico**

Il materiale per la pubblicazione,  
che dovrà essere inviato su supporto magnetico  
formato Word, non sarà restituito

### **In copertina:**

**Sarno, Tomba del Guerriero,  
particolare di lastra dipinta.**

Foto Soprintendenza Archeologica per le province di  
Salerno, Avellino e Benevento

Per gentile concessione:

**Soprintendenza Archeologica per le province di  
Salerno, Avellino e Benevento**

Realizzazione Editoriale

**Altrastampa Edizioni**

tel./fax 081.5573808

cell. 338.7133797

altrastampa@libero.it

© 2005 Foto

Altrastampa Edizioni

© 2005 Testi

Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore

**OMNIA IUSTITIAE**  
ANNO II - NUMERO 3

# s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<b>CONTRIBUTI DAI COLLEGGHI</b>	
<b>DOTTRINA E GIURISPRUDENZA</b>		<i>Rino Carpinelli</i> Giustizia e "contorni"	32
<i>Rosario Iannuzzi</i> L'accertamento del nesso causale nel reato omissivo improprio	6	<b>DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE</b> <i>la redazione</i> La funzione consultiva del Consiglio Nazionale Forense	34
<i>Lucia Oliva</i> <i>Procura ad litem</i> : sanabili retroattivamente i vizi relativi, ma il principio non trova sempre applicazione	8	<b>LA PAGINA DEI CONVEGNI</b> <i>la redazione</i> Mobbing e violenza in famiglia	37
<i>Piervincenzo Pacileo</i> Brevi note in materia di anatocismo bancario	11	<i>Antonio Petrosino</i> La riforma del mercato del lavoro. Prospettive per il nostro territorio	39
<i>la redazione</i> Prelazione di fondo e pagamento del prezzo	13	<i>Gianfranco Trotta</i> La Giustizia Minorile in Italia	40
<i>Maria Coppola</i> La nullità del provvedimento amministrativo	17	<i>Mario Gallo</i> Incontro dibattito a Scafati sul delicato tema dell'inquinamento ambientale: "Fiume Sarno, tutela della salute pubblica, reati ambientali".	43
<i>Piervincenzo Pacileo</i> Processo telematico e firma digitale	19	<b>SOTTO LALENTE</b> <i>a cura di Renato Diodato</i> Broker, assicurazioni e pubblica amministrazione	46
<b>HISTORIA ET ANTIQUITATES</b>		<b>NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE</b> <i>la redazione</i> Statistiche iscritti	47
<i>Roberto Rossi</i> L'industria tessile e le manifatture laniere nel panorama del XVII secolo terza parte	23		
<i>Teobaldo Fortunato</i> Palazzo Fienga, il castello di Nocera Inferiore	27		

## Editoriale di Luigi Ciancio

### Giustizia e famiglia.

La cronaca giornalistica degli ultimi tempi è stata caratterizzata da due temi di cui ci piace trattare in questa Rivista, allo scopo di sollecitare discussioni, dibattiti, opinioni.

Il **primo** afferisce il trasferimento di ufficio, disposto all'unanimità dal Consiglio Superiore della Magistratura, di un giudice per "aver tenuto comportamenti pregiudizievoli al buon andamento dell'ufficio e dei rapporti di fiducia e collaborazione con altri magistrati e per aver praticato una giustizia familiare". In particolare gli è stato addebitato di aver assegnato a se stesso cause patrociniate da avvocati amici i quali, in più occasioni, si redigevano le proprie sentenze.

È evidente lo sconcerto di chi legge tali notizie che legittimamente si chiede se il suo caso giudiziario sarà valutato con serenità e non con pregiudizio; se la sua controparte non tenti la carta della *captatio benevolentiae*; se il giudice ha l'autorità morale necessaria a rimanere distaccato da legami amicali, pregiudizievoli al buon esito della causa; se, insomma, esiste una Giustizia giusta.

È una ossessionante sequela di domande che il cliente rivolge al suo avvocato ogni qualvolta si legge di episodi di malagiustizia.

Hai l'obbligo di convincere il tuo cliente che non tutti i giudici sono responsabili del discredito della giustizia; che la maggior parte di essi sono uomini di alto valore morale, adusi ad adempiere al loro ufficio con razionale umanità; che il giudice scrupoloso decide solo dopo aver approfondito i motivi di causa; che, comunque, per essere uomini, non sono infallibili.

"Non conosco altro ufficio che, più di quello del giudice, esiga in chi lo esercita forte senso di virile dignità: quel senso che impone di ricercare nella propria coscienza, più che nei comandi altrui, la giustificazione del proprio agire, e di assumerne in pieno, a viso aperto, la responsabilità". Così si legge in "Elogio dei giudici" scritto dall'avvocato Pietro Calamandrei.

Il **secondo** tema, quello relativo alle coppie di fatto, è divenuto un vero e proprio tormentone. Tra sigle di oscura lettura (PACS, CCS) e infuocate prese di posizione tra laici e cattolici, sono riuscito a capire che anche nel nostro Paese si tende a modificare lo stato giuridico delle coppie. Non di quelle regolarmente costituite col vincolo matrimoniale, ma delle cosiddette coppie di fatto alle quali vengono riconosciuti (*recte: estesi*) i medesimi diritti civili.

È evidente lo sforzo di voler equiparare, sul piano giuridico, la famiglia "naturale" a quella che "regolare" non è: almeno sul piano formale, benché sostanzialmente protagonista di una sana e tradizionale vita di coppia.


Allo stato ad una coppia di fatto non può essere riconosciuto diritto alcuno mentre gli effetti di un riconoscimento legislativo comporterebbero l'acquisizione di diritti e di doveri, per come statuito per le coppie validamente costituite.

Ricordiamone alcuni: proprietà della casa di abitazione, in caso di acquisto in regime di convivenza; diritti successori in caso di morte di uno dei conviventi; reciproco dovere di sostegno materiale e così via.

A me pare apprezzabile l'intento di garantire tutela alle coppie di fatto purché non si tenda a mortificare la esistenza giuridica della famiglia nata dal matrimonio che, in un'epoca di forte decadimento morale, è e resta baluardo da difendere strenuamente.

È auspicabile, in buona sostanza che si pensi a strumenti normativi tali da assicurare a tutti (anche ai singoli, perché no!) una vita di intensa solidarietà sociale.

E per il momento, è tutto.



Josepe de Ribera,  
San Giralomo  
e l'angelo del Giudizio,  
Galleria Nazionale  
di Capodimonte,  
Napoli.



# Dottrina e Giurisprudenza

Rosario Iannuzzi

## L'accertamento del nesso causale nel reato omissivo improprio.

Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, Giudice dott. Bartolomeo Ietto, sentenza 3 giugno 2004-4 aprile 2005, n. 975.

*“Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dall'agente la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.*

*“Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o meno dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, di talché - all'esito del ragionamento probatorio che abbia, altresì, escluso l'interferenza di fattori alternativi - risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva dell'agente è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”.*

*“L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio”.* (C.p., art. 40, co. 1)

Le tre massime sono tratte dalla sentenza che ha definito il primo grado del processo in corso per l'accertamento delle responsabilità penali del sindaco e di un assessore (quale collaboratore e delegato del primo) del Comune di Sarno nella morte dei 137 cittadini a seguito della calamità del 5 maggio 1998.

L'imputazione è incentrata su di una ipotesi di condotta omissiva - in sintesi, l'omessa valutazione della oggettiva gravità della catastrofe - che avrebbe dato causa all'evento morte, o, meglio, ai 137 eventi morte: pertanto la fattispecie rientra nella categoria del reato commissivo mediante

omissione, anche detto “omissivo improprio”.

A mo' di breve premessa va detto che nel corso del Novecento si è registrata una continua e progressiva dilatazione del campo della responsabilità per omissione, e ciò in conseguenza del crescente affermarsi del principio di solidarietà sociale - riconosciuto, con l'avvento della Repubblica, nell'art. 2 della Costituzione - in virtù del quale i consociati, tenuti a rispettare i principi dello Stato sociale di diritto, si trovano a dover osservare particolari doveri: si pensi agli obblighi di attivarsi per proteggere l'altrui integrità fisica, in particolare con riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche al diritto penale societario, tributario ed economico in genere, alle alterazioni ambientali e al danno da prodotto. Questo fenomeno ha indotto la dottrina italiana, sulla scia di quella tedesca, a riconoscere una propria autonomia scientifica al reato omissivo, studiato non più sulla falsariga del reato commissivo bensì come autonomo modello di illecito.

Orbene, anzitutto i reati omissivi impropri sono reati di evento, poiché in essi il soggetto agente causa, anche se non con una azione, bensì con la propria omissione, un certo evento.

In secondo luogo, il reato commissivo mediante omissione viene individuato dal combinarsi di una norma penale di parte speciale che prevede un reato di azione (ad esempio, come nel caso in esame, l'art. 589 c.p. che punisce l'omicidio colposo) con la norma generale dell'art. 40, comma 2, c.p., la cui formulazione - «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo» - stabilisce una “clausola di equivalenza” tra il non impedire ed il cagionare così attribuendo la responsabilità di un evento, seppur posto in essere da altri o da cause naturali, a quel soggetto cui la legge comandava di impedirlo.

La peculiare struttura della condotta nel reato omissivo improprio (non impedire=cagionare; omettere=causare) rende estremamente delicata la valutazione della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento dannoso, valutazione per operare la quale appare insufficiente il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche o statistiche di copertura.

L'opinione dominante è che, onde evidenziare il collegamento tra condotta omissiva ed evento, occorra formulare un giudizio ipotetico o prognostico, attraverso una valutazione relativa al venir meno dell'evento lesivo qualora fosse stata realizzata l'azione doverosa omessa (c.d. giudizio

controfattuale); ovviamente, trattandosi di un giudizio ipotetico, il nesso causale finisce col configurarsi secondo una struttura non naturalistica bensì probabilistica: a tal proposito, infatti, si parla di causalità “normativa” o “ipotetica”, perché solo in tal modo l'evento di reato può essere oggettivamente imputato alla condotta omissiva dell'agente (eccetto quando il nesso tra omissione ed evento sia interrotto da cause estrinseche che si collochino al di fuori della ragionevole prevedibilità).

Il problema centrale è appunto la difficoltà della formulazione del giudizio causale per via dello spostamento dal piano deterministico a quello probabilistico (statistico); anche se la costruzione del processo ipotetico non esclude e, anzi, impone che nella successiva comparazione tra questo e il processo reale si debbano individuare quegli elementi che consentono di concatenare la condotta omissiva all'evento di reato.

Al riguardo una autorevole dottrina aveva sottolineato come nella prassi applicativa siano le specifiche peculiarità delle materie di volta in volta trattate ad influenzare la logica dell'accertamento causale, in una prospettiva che mette insieme - non di rado in maniera sincretica e confusa - verifiche empiriche e giudizi di valore (Fiandaca-Musco, *Diritto penale*, pag. 543).

Del tema la giurisprudenza - per via, come già detto, della precedente scarsa diffusione del particolare schema di reato nel sistema - ha preso ad occuparsi con assiduità solo da qualche decennio, stimolata in tal senso dai, sempre più frequenti, casi processuali di lesione personale o di omicidio, colposi, in campo medico-sanitario.

Tradizionalmente veniva ritenuta sufficiente la dimostrazione, per l'azione impeditiva dell'evento, di «serie e apprezzabili probabilità di successo» anche con ridotti coefficienti di probabilità (Cass., IV pen., 7.1.1983, Melis; Cass., IV pen., 2.4.1987, Ziliotto; Cass., IV pen., 23.3.1993, De Donato; Cass., IV pen., 11.11.1994, Presta).

Tra la metà degli anni Novanta e gli inizi del Duemila si era affermato un orientamento secondo il quale per giungere all'affermazione della penale responsabilità del sanitario fosse richiesta la prova che il comportamento alternativo dell'agente avrebbe impedito l'evento con un elevato grado di probabilità «prossimo alla certezza» e cioè con una percentuale di casi «quasi prossima a cento» (Cass., IV pen., 28.9.2000, Baltrocchi; Cass., IV pen., 28.11.2000, Di Cintio).

Sul punto, la decisione massimata riprende, alla lettera, la sentenza delle Sezioni penali unite della Corte di Cassazione del 10 luglio-11 settembre 2002 n. 30328, la quale, risolvendo un caso di responsabilità professionale medica, ha risolto il contrasto interpretativo, creatosi all'interno della stessa quarta sezione, in merito alla ricostruzione del nesso causale tra condotta omissiva ed evento. Le Sezioni unite hanno, anzitutto, riaffermato che «lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del “condizionale controfattuale”», enunciando (con riferimento alla condotta omissiva del medico) il principio di diritto ripreso nella prima delle tre massime.

La sentenza della Cassazione passa, quindi, ad esaminare «i criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale con particolare riferimento ai delitti omissivi impropri nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica», ossia prende in considerazione quale debba essere il «grado di probabilità richiesto quanto all'efficacia impeditiva e salvifica del comportamento alternativo, omesso ma supposto come realizzato, rispetto al singolo evento lesivo».

In merito la Corte non ha condiviso quell'indirizzo interpretativo più risalente il quale - alla luce delle accentuate difficoltà probatorie nel settore della responsabilità medica e delle aspettative di protezione rafforzata dei beni primari della vita e della salute - legittimava «un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di condizionamento necessario e quindi una nozione “debole” della causalità», comportando un'abnorme dilatazione della responsabilità omissiva in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.

D'altro canto, le Sezioni unite, hanno sottolineato, giustamente, come - attese l'importanza della fase di accertamento processuale della causa penalmente rilevante e la natura preminentemente induttiva dello stesso accertamento - non si possa neppure pretendere una spiegazione causale di «tipo deterministico e nomologico-deduttivo, secondo criteri di utopistica “certezza assoluta”».

Per tali motivi la Suprema corte ha elaborato (sempre con riferimento alla condotta omissiva del medico) il principio di diritto ripreso nella seconda delle tre massime. Pertanto, anche criteri medio-bassi di probabilità per determinati tipi di evento, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, possono essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condi-

zionamento.

Le Sezioni unite, inoltre, hanno affermato (ancora con riferimento alla condotta omissiva del medico) un terzo principio, ripreso nell'ultima delle massime in commento. In effetti, tale postulato suona come una riaffermazione di quello generale già contenuto nell'art. 530, comma 2, c.p.p.

L'elemento innovativo contenuto nei principi di diritto enunciati dalla Suprema corte non consiste - come alcuni hanno ritenuto di sostenere - nell'aver ridimensionato l'importanza e il valore, a essi attribuiti dalla più recente giurisprudenza, dei coefficienti di probabilità contenuti nelle leggi di copertura.

Piuttosto, la chiave è contenuta nel passo in cui si afferma che «la definizione del concetto di causa penalmente rilevante si rivela significativamente debitrice nei confronti del momento di accertamento processuale, il quale resta decisivo per la codificazione, nei termini effettuali, dei decorsi causali rispetto al singolo evento».

In buona sostanza la Cassazione ha voluto richiamare l'interprete ad una maggiore attenzione nella valutazione del nesso di causalità in ipotesi di reato commissivo mediante omissione: è necessario non limitarsi al giudizio controfattuale di tipo generale ma procedere ad una ulteriore fase di verifica rispetto al caso concreto.

Sarà possibile, pertanto, giungere all'affermazione della penale responsabilità per reato omissivo improprio non solo quando sussista una legge statistica che consenta di ritenere che la condotta omissiva dell'agente, a prescindere da una quantificazione della probabilità, sia stata causa di un determinato evento, ma anche quando il Giudice, *peritus peritorum*, alla luce di tutte le risultanze probatorie, dichiara che, nel caso concreto oggetto del processo, la condotta dell'agente è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

Ed infatti è proprio questo il criterio cui aderisce lo stesso Tribunale il quale - nel passaggio cruciale (pag. 263) della sentenza massimata - ha posto la premessa metodologica secondo cui «al fine di stabilire l'esistenza o meno di un nesso causale tra le due omissioni», individuate come principali, contestate agli imputati «ed i 137 decessi registrati a Sarno occorre verificare ... se - alla stregua di un giudizio controfattuale espresso sulla base di un'attendibile e generalizzata regola di esperienza, nonché dell'evidenza probatoria - allertando la popolazione e disponendone l'evacuazio-

ne, si sarebbero evitati, con un alto ed elevato grado di credibilità razionale e probabilità logica, i decessi medesimi».

Lucia Oliva

### **Procura ad litem: sanabili retroattivamente i vizi relativi, ma il principio non trova sempre applicazione.**

Sentenza del Tribunale di Ivrea, n. 256 del 28.05.2004.

*Qualora una persona giuridica abbia agito in giudizio per mezzo di una sola delle (due) persone fisiche abilitate a rappresentarla, la costituzione dell'altro legale rappresentante e la ratifica, da parte sua, del precedente operato difensivo ai sensi dell'art. 182, co. 2 c.p.c., sana retroattivamente, con salvezza delle sole decadenze sostanziali relative all'esercizio del diritto e dell'azione medio tempore maturate, il difetto di legittimazione processuale.*

La riflessione trae spunto dalla sentenza del Tribunale di Ivrea, in tema di sanatoria dei vizi della procura.

Tale pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale dominante che, in relazione all'art. 182, comma 2 c.p.c., ritiene valida la procura rilasciata successivamente alla costituzione, salvo le decadenze già verificatesi.

Secondo l'orientamento maggioritario, la sanatoria dell'attività difensiva, svolta da soggetto non legittimato da idonea procura alle liti, può avvenire in qualsiasi stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a qualsiasi atto processuale già compiuto, per effetto della costituzione del soggetto dotato di effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di effettuare la ratifica.

Unico limite a tale sanatoria sarebbe, però, costituito dall'art. 182 c.p.c., il quale osta alla rimesione in termini a fronte di decadenze già verificatesi (v. Cass. Civ.; 18 aprile 2003, n. 6297, in *Dir. e giust.* 2003, 21, 100; Cass. Civ.; 27 marzo 1997, n. 2754, in *Gius.* 1997, 12, 1507, 1512; Cass. Civ.; 17 gennaio 1996, n. 346; Cass. Civ.; 29 aprile 1994, n. 4167, in *Fallimento*, 1994, 1245).

Nella stessa logica, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 12 marzo 2004, n. 5135) enuncia un postulato secondo cui tanto

la ratifica, quanto la conseguente sanatoria, sono ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi che inficiano la procura *ab origine*, conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di un atto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.

Con particolare riferimento al rito del lavoro, cui attiene tale sentenza, essa ribadisce che la sanatoria *ex tunc* non è impedita dalla previsione dell'art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi, in quanto la norma si riferisce alle decadenze sostanziali (cioè sancite per l'esercizio del diritto e dell'azione: art. 2964 ss. c.c.), e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibilità sotto il profilo sistematico) dell'art. 182 c.p.c. in tutte quelle ipotesi in cui, come nel rito del lavoro, le parti incorrono in decadenze processuali già nell'atto introduttivo.

Per contro, ed in senso difforme all'orientamento sopra menzionato, Cass. 22 giugno 1995, n. 7066, pur consapevole dell'orientamento maggioritario, afferma che il principio della ratifica degli atti posti in essere dal rappresentante senza potere non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c.

L'iter argomentativo di tale tesi si basa sulla considerazione che, poiché la procura alle liti costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, essa può essere rilasciata con effetto retroattivo e, quindi, sanare l'originario difetto di rappresentanza tecnica nei limiti fissati dall'art. 125 c.p.c., e cioè posteriormente alla notifica dell'atto di citazione, ma anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Vi è poi un indirizzo giurisprudenziale che afferma che la regolarizzazione della procura *ad litem* sarebbe sempre possibile in qualunque stato e grado del giudizio, e quindi anche in appello, con effetto retroattivo e con riferimento a qualunque atto processuale.

Tale ratifica sarebbe ammissibile anche per fatti concludenti, mediante la costituzione in giudizio della parte legittimata all'esercizio dei poteri rappresentativi che dimostri la volontà di salvaguardare l'efficacia dell'attività difensiva precedente

(Cass. Civ. 14 gennaio 1998, n. 272, in *Giur. It.*, 1998, 2046; Cass. Civ. 6 febbraio 1987, n. 1186; Cass. Civ. 11 febbraio 1985, n. 1133).

Strettamente collegata alla sentenza in commento appare la statuizione della Cassazione Civile 3 maggio 1994 n. 4255, laddove afferma che «...costituisce principio ormai consolidato che ove una persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di una persona fisica non abilitata a rappresentarla, il conseguente difetto di legittimazione processuale può esser sanato in qualunque stato e grado del giudizio e, quindi, anche in appello, con effetto retroattivo e con riferimento a tutti gli atti processuali attraverso la costituzione in giudizio del legale rappresentante il quale manifesti la volontà di ratificare la condotta difensiva precedente a tale costituzione. Quindi la sanatoria opera anche nei riguardi della procura conferita dal soggetto non abilitato a rappresentare la persona giuridica.

Né vale in contrario il richiamo dei ricorrenti alle pronunce di questa Corte che hanno affermato che l'istituto della ratifica non è applicabile nel campo processuale con riferimento alla procura alle liti.

Infatti, quegli arresti attengono alle ipotesi che il difensore abbia agito in giudizio in nome della parte sostanziale senza che questa gli abbia rilasciato la procura alle liti, o in forza di una procura invalida per vizi formali o sostanziali non essendo stata rilasciata nei modi e nei tempi di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c., e non anche all'ipotesi, che qui rileva, nelle quali la procura sia soltanto inefficace perché conferita da un soggetto non abilitato a rappresentare la parte sostanziale-persona giuridica».

In dottrina (v. Andrioli, *Commentario al Codice di Proc. Civ.*; vol. II; Chiovenda, *Ist.*, II, 282) vige il principio, rigorosamente difeso, per il quale l'improcedibilità della domanda per il difetto di *legittimatio ad processum* si applica in tutto il suo rigore solo quando si è già verificata a carico della parte una decadenza.

Quando le decadenze non si sono ancora verificate, questo rigore appare superfluo, tant'è che il Giudice fissa un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza prevenendo, quindi, la sanatoria del vizio.

Nella stessa ottica, nel suo Commentario al Codice di Proc. Civ. libro II, il Satta, afferma la generale sanatoria del vizio relativo alla capacità processuale nell'ipotesi in cui si sia citata la parte,

persona fisica o giuridica, ma si sia equivocato sulla persona del suo legale rappresentante.

Affronta esaustivamente la questione G. Balena (*Foro It.*, 1987, I, 551 e ss. sul *Difetto di specifica procura "ad litem"*, nota a sentenza Cass. 17.01.1986, n. 263) che giunge alla conclusione di ammettere la sanabilità in corso di causa del difetto di procura *ad litem*, pur con salvezza dei diritti quesiti, specificando che far salvi i diritti quesiti non significa far decorrere in ogni caso gli effetti sostanziali e processuali dell'atto introduttivo solo dal giorno in cui si è verificata la sanatoria, ma significa piuttosto, e preliminarmente, accertare se un determinato vizio era o no idoneo ad impedire che quegli effetti si producessero.

Uno spunto sulla sussistenza di limiti temporali alla sanatoria è offerto da M. Acone (*La procura speciale delle liti tra tiepidezza del legislatore e i contrasti nella Corte*, 1997, n. 10, p. 1161, *Il Corriere Giuridico*, commento a sentenza Cass. 21.06.1997, n. 5569), che riguardo al comma 2 dell'art. 182 c.p.c. evidenzia il carattere non totalmente retroattivo della sanatoria.

L'art. 182 c.p.c. continua ad essere l'occasione di numerose pronunce della Suprema Corte, in questo senso si veda Codice di Proc. Civ. commentato a cura di R. Vaccarella e G. Verde, I, 2001, 333, secondo cui la giurisprudenza riconduce il fenomeno del processo instaurato dal *falsus procurator* nell'ambito di applicabilità dell'art. 182, co. 2, c.p.c., riconoscendo, da un lato, la retroattività della ratifica in relazione all'attività processuale svolta *medio tempore* dal soggetto sfornito di poteri rappresentativi, ma negando, dall'altro lato, che la ratifica possa utilmente intervenire una volta verificatasi una decadenza.

A questo punto non è priva di rilievo la considerazione che il potere del Giudice di invitare le parti a completare o mettere in regola gli atti e i documenti che riconosca difettosi e di sollecitare la sanatoria di un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, che abbia rilevato, è sempre stato ritenuto di non obbligatorio esercizio (Cass. 17.05.1984, n. 1860, Pajardi, *Commentario*, II, 1, 553) ed il suo mancato uso incensurabile in Cassazione (Cass. 12.05.76, n. 1660, *Foro it.*, 1976, I, 1471).

Si è inoltre precisato che il Giudice, pur dovendo

rilevare d'ufficio il difetto di capacità processuale delle parti, non è tenuto a svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sulla effettiva esistenza della loro legittimazione al processo quando dagli atti ritualmente prodotti non risulti alcun elemento che valga ad escludere tale legittimazione ed il contraddittorio sia stato accettato senza alcuna tempestiva eccezione (l'irregolarità non rilevata dal Giudice istruttore può naturalmente essere rilevata dal Collegio in grado di appello).

Anche nell'ambito del processo tributario (v. Azzoni, *La regolarizzazione dei difetti di rappresentanza nel giudizio tributario*, *Il Fisco*, n. 13/2003, n. 1, 5806), in linea con l'orientamento dominante, si ammette la sanatoria del vizio riguardante il potere rappresentativo con effetto retroattivo, sottolineando l'importanza della ratifica da parte del legale rappresentante della condotta difensiva precedente.

In tal senso anche S. Chiarloni (in *Senza fondo gli abissi formalistici in tema di pretesi vizi della procura alle liti*, *Giurispr. Ital.*, I, 1993, 1013), dove risolve positivamente la possibilità di ratifica successiva, attraverso un conferimento tardivo, degli atti compiuti dal procuratore privo di procura.

Lo stesso autore offre un interessante spunto, laddove si guarda con sempre maggiore attenzione agli ordinamenti europei, per riflettere sull'eccessivo formalismo del nostro ordinamento.

Tale assunto è squisitamente anticipato da Remo Danovi (*La procura alle liti e il rapporto tra parte e difensore*, 1992, 919, *Rivista di diritto processuale*) dove testualmente si legge "*La Corte di Giustizia europea ha tracciato, e sta tracciando un modello professionale in cui il diritto di esercitare la professione nell'ambito europeo è effettivo e concreto, senza vincoli o impedimenti formali; il che impone di rimeditare sulla funzione della rappresentanza, distinta dall'assistenza, e porta alla conclusione che non è in discussione soltanto l'atto formale (la procura scritta), ma la funzione stessa del procuratore. Se poi si pensa che il diritto interno non può disattendere i principi e le direttive comunitarie, ne verrà l'ulteriore conclusione che, forse, il dibattito sulle forme è già superato dalla realtà giuridica europea. Né questo è un male se consente di rivolgere l'attenzione alla nuova figura del difensore e alle sue qualità professionali*".

Ritornando, dunque, alla sentenza commentata,

si può senz'altro concludere che, anche in linea con la dottrina, maggioritario rimane il filone giurisprudenziale condiviso dalla pronuncia del Tribunale di Ivrea che ritiene che la regolarizzazione in corso di causa della procura *ad litem*, *ab origine* invalida, sarebbe sempre possibile sia pure con effetti sostanzialmente *ex nunc*, in quanto la retroattività della ratifica non consentirebbe, comunque, di sanare le decadenze sostanziali nel frattempo eventualmente verificatesi.

Piervincenzo Pacileo

### Brevi note in materia di anatocismo bancario.

Corte di Cassazione, Sez. Unite, 4 novembre 2004, n. 21095.

*Il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sistematicamente inserito dagli istituti di credito nei contratti conclusi mediante formulari, non ha mai costituito, né oggi, né in passato, un uso normativo, e pertanto non è mai stato valido, né oggi, né in passato. Ne consegue che la relativa clausola è insanabilmente nulla, anche se stipulata in epoca anteriore al revirement col quale la Corte di Cassazione, nel 1999, ha espressamente affermato la nullità delle clausole suddette.*

### Posizione giurisprudenziale.

La Giurisprudenza di legittimità si è ancora una volta pronunciata, ancora una volta a Sezioni Unite, recentemente<sup>1</sup> in merito alla legittimità delle clausole anatocistiche, ribadendone la nullità ex art. 1418, comma I, c.c., per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., in totale conformità con la tesi manifestata più volte dalla Suprema Corte secondo cui è nulla la clausola contenuta in un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto essa è basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria<sup>2</sup>.

### Inquadramento storico-giuridico.

In verità, tale tesi giurisprudenziale suscita perplessità per non aver preso in considerazione la ricostruzione storico-giuridica della questione: già nella prima metà del Novecento le banche ave-

vano assunto come prassi consolidata la tecnica di capitalizzare trimestralmente gli interessi maturati sui saldi debitori dei conti (l'esistenza di un uso riferibile alla capitalizzazione degli interessi - con periodicità tanto trimestrale, quanto semestrale - si coglie tramite l'esegesi, da un lato, dello Statuto del Banco di Sicilia del 1951, approvato con decreto del Ministro del Tesoro, che prevedeva, in deroga al Codice Civile, la capitalizzazione degli interessi dovuti "nella stessa misura applicata al capitale", e, dall'altro, delle Raccolte degli usi redatte anteriormente al 1952 dalle Camere di Commercio di Bologna, Roma e Napoli). D'altronde, l'istituto dell'anatocismo ai rapporti bancari era già stato introdotto dal Codice Napoleonico, per poi essere adottato sia dal Codice Civile del 1865 (l'art. 1232 stabiliva che in materia commerciale esso fosse regolato dagli usi), sia dal Codice del Commercio del 1882, per poi trovare conferma in quello del 1942<sup>3</sup>, il quale ha riproposto, anche se lievemente modificata, la norma appena citata del precedente Codice.

Quanto innanzi aveva condotto Dottrina e Giurisprudenza a considerare costantemente (e fino al *revirement* della Suprema Corte) la capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito del Diritto Commerciale e, quindi, espressione di un uso normativo; ciò giustifica la *ratio* che ha condotto il legislatore a formulare l'art. 25, III comma, D.Lgs. 04/08/1999, n. 342, che, pur avendo introdotto una "sanatoria generale" in merito alla validità delle clausole negoziali prevedenti l'anatocismo bancario, mediante la modifica dell'art. 120 D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e la conseguente assegnazione al CICR del compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (in tal senso, la delibera del suddetto comitato del 9 febbraio 2000 aveva riconosciuto alle parti la facoltà di determinare la periodicità con cui gli interessi devono essere accreditati e addebitati, ribadendo, dunque, l'efficacia delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi)<sup>4</sup>, è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale 425/2000.

**Perplexità dottrinali.**

Tuttavia, autorevole Dottrina evidenzia<sup>5</sup> come dall'ormai consolidata posizione assunta in argomento dalla Corte di Cassazione non può discendere l'obbligo della banca di restituire le somme riscosse in virtù del titolo contestato, almeno fino al 1999; ciò in quanto, se è vero che la Corte di Cassazione ha più volte statuito la pattuizione invalida (per mancanza di atto scritto, ex art. 1284, III comma, c.c.) di interessi superiori alla misura legale, essa, tuttavia, non consente la ripetizione al debitore che li abbia comunque pagati, dovendosi qualificare il relativo pagamento quale adempimento di obbligazione naturale, purché non si tratti di interessi usurari, nonostante il fatto che il requisito formale di cui all'art. 1284, III comma, c.c., pretermesso, sia costitutivo del rapporto<sup>6</sup>. Nello stesso modo, di conseguenza, ben può essere qualificata quale obbligazione naturale, irripetibile ex art. 2034 c.c., quella da cui è derivato il pagamento di interessi anatocistici in forza di apposita clausola pattuita nel contratto di conto corrente bancario: infatti, come l'ordinamento non vieta la corresponsione di interessi ultralegali (purché non usurari), subordinandoli all'elemento costitutivo formale della scrittura negoziale, così non si vieta certamente la corresponsione di interessi anatocistici, purché decorrenti dalla domanda giudiziale per effetto di accordo posteriore alla loro scadenza (e sempre che siano dovuti almeno per sei mesi) o anche senza tali limitazioni in presenza di usi (che si reputano normativi). Si può, quindi, ritenere - e ciò trova sostegno nella Giurisprudenza di merito più recente<sup>7</sup> - che, se il pagamento spontaneo di interessi ultralegali pattuiti invalidamente rappresenta un'obbligazione naturale - dunque, non soggetto a ripetizione ex art. 2034 c.c. -, altrettanto debba dirsi per il pagamento di interessi anatocistici invalidamente pattuiti (con pattuizione anteriore alla loro scadenza), tra l'altro, con apposita clausola negoziale scritta. A maggior ragione quanto detto vale in considerazione del fatto che la stessa Corte di Cassazione, nel negare alla clausola negoziale che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi il valore di norma consuetudinaria (uso normativo), la qualifica, comunque, quale uso negoziale<sup>8</sup>, e cioè quale uso con-

trattuale diffuso, attribuendogli pertanto, per ambito, durata e costanza, il significato di patto comunemente accolto dalle parti in quel tipo contrattuale, fonte di vincolatività secondo il significato oggettivo che questo assume nell'ambiente socio-economico. Un uso, quindi, che risponde ad una pratica costante e generalizzata in un dato ambiente sociale, riconosciuta come rilevante e concorrente ad integrare il contenuto del contratto, tanto da poter prevalere, tra l'altro (al contrario degli usi normativi), sulle norme dispositive di legge. Ben può dirsi, quindi, che una pattuizione di tal fatta sia idonea ad essere qualificata quale fonte di obbligazione naturale, tanto più che la fattispecie ex art. 2034 c.c. (con relativo divieto di ripetizione di quanto pagato), in caso di pattuizione invalida (ma prevista in una specifica clausola negoziale) relativa agli interessi ultralegali, si configura anche se il relativo contratto sia stato stipulato con una banca<sup>9</sup>.

- .....
- 1 Cfr. Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, in *Corr. giur.*, 2005, pp. 214 ss., con nota di B. Inzitari, *Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo*.
  - 2 Cass. Civ., Sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374, in *I contratti*, 1999, pp. 437 ss., con nota di G. De Nova, *Capitalizzazione trimestrale: verso un revirement della Cassazione?*, e in *Corr. giur.*, 1999, pp. 562 ss., con nota di V. Carbone, *Anatocismo e usi bancari: la Cassazione ci ripensa*.
  - 3 In tal senso, la Confederazione Bancaria fascista già nel 1929 aveva emanato "norme che regolano i contratti di conto corrente di corrispondenza" in cui compare la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi ed alle quali si invitavano gli Istituti ad uniformarsi, pur in mancanza di qualsiasi riferimento alla loro obbligatorietà.
  - 4 Sul punto v. B. Meoli, *L'anatocismo bancario tra consuetudine e nuova disciplina*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2000, II, 473.
  - 5 V.G. Lombardi, *Anatocismo: le Sezioni Unite non persuadono*, in *Corr. giur.*, 2005, pp. 431 ss.; O.T. Scozzafava, *L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*, in *Corr. merito*, 2005, pp. 221 ss.; A. Nigro, *Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni Unite: la fine della "storia infinita"?*, in *Dir. banca, merc. fin.*, 2004, pp. 651 ss.; N. Salanitro, *Le Sezioni unite e l'anatocismo bancario*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2005, II, pp. 128 ss.
  - 6 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 marzo 1987, n. 2690, in *Giust. Civ. Mass.*, 1987, f. 3.
  - 7 Trib. Torino, 10 marzo 2003.
  - 8 Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096, sez. III, in *Giust. Civ.*, 1999, n. 6, pp. 1585 ss., con nota di M. Costanza, *Anatocismo: la svolta della Cassazione*, la quale acutamente osserva che "nel corso degli ultimi tre lustri le cose sono molto cambiate e forse leggere con i criteri di oggi situazioni di ieri può dar luogo a degli «scossoni» che il mercato potrebbe anche non essere in grado di assorbire. Di fronte ad un sistema che oggi vede per la capitalizzazione degli interessi «passivi» delle banche verso il cliente la previsione di una capitalizzazione annuale e quella della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi, diventa difficile asseverare un «uso» così dispari e che sicuramente lede le esigenze del cliente. Tuttavia non si può negare che sul versante delle imprese creditizie la capitalizzazione trimestrale è stato un elemento basilare nella gestione dei rapporti bancari e in particolare della concessione degli affidamenti. L'intervento della Cassazione suscita quindi una domanda: può il Giudice dopo aver per lungo tempo consacrato una regola come «consuetudine» privarla di questa qualifica?".
  - 9 Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 1984, n. 2262, in *Giust. Civ. Mass.*, 1984, f. 3-4.

la redazione

Pubblichiamo per esteso la sentenza che segue su "Prelazione di fondo e pagamento del prezzo".

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale di Nocera Inferiore  
Prima sezione civile**

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Salvatore Di Lonardo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1872/2002 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2002, avente ad

**OGGETTO:** "prelazione di fondo", e vertente

**TRA**

**A. C.**, nato a Pagni il XXXXXX,  
**D.V. V.**, nata a Sarno il XXXXXX,  
entrambi residenti in Sarno, alla via XXXXXX ed elettivamente domiciliati in Palma Campania alla via Salita Belvedere, n. 59, presso lo studio dell'Avv. S.S. che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

**E**

**L. G.**, nato a Sarno il XXXXXX, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli Avv.ti G.I. e L.M.

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 9 marzo 2005, i procuratori delle parti concludevano come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:

«È presente per **parte attrice** l'Avv. S.S., il quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. In particolare, chiede la revoca dell'ordinanza del 07.09.04 e l'ammissione dei propri mezzi istruttori, così come richiesti nelle note depositate il 30.04.04.

È altresì presente per **parte convenuta** l'Avv. L.M., la quale si oppone alle avverse istanze e conclude perché siano dichiarate inammissibili e subordinatamente rigettate tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, avanzate dagli attori con condanna alle spese e agli onorari di giudizio con attribuzione all'Avv. L.M., anticipante oltre a spese generali, CPA e IVA, in via subordinata, chiede essere ammessa alla prova diretta e contra-

ria già chiesta con la memoria ex art. 184 c.p.c. I procuratori presenti chiedono disporsi la trattazione mista ai sensi del secondo comma dell'art. 281 quinquies cpc con conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale della causa e previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali».

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 10.10.2002 i coniugi A.C. e D.V.V., premesso di essere affittuari del fondo agricolo, con entrostante fabbricato, sito in Sarno alla Via Nuova Lavorate della superficie complessiva di are 66,10 (in catasto, al foglio 29, con i mappali: n.554, per are 64,78, seminativo irriguo, classe uno, reddito domenicale 247,57, reddito agrario 83,64; n. 593, are 1,32, fabbricato rurale), di proprietà di D.I. del B. di P. e da quest'ultima alienato a L.G., convenivano in giudizio il predetto compratore lamentando di essere stati pretermessi, quali prelationari, dall'acquisto del terreno.

In particolare, gli attori deducevano che:

1. La venditrice, D.I. del B. di P., «con atto del 6.2.2002 prometteva di vendere, tra l'altro, l'immobile sopra descritto al sig. L.G. da Sarno per il prezzo complessivo di lire 160.000.000, di cui lire 60.000.000 per la parte coltivata da G.A. e lire 100.000.000 per la parte coltivata dagli Istanti»;
2. «Il preliminare di cui sopra veniva notificato agli Istanti in data 13.2.2002 ai sensi dell'art. 8 della L. 14.08.1971, n. 817»;
3. «Gli Esponenti a seguito della richiamata notifica con Raccomandate del 5.3.2002 e 29.5.2002 dichiaravano di essere disponibili ad esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante alle condizioni indicate»;
4. «La volontà di esercitare la prelazione veniva ulteriormente ribadita anche a mezzo dei Sottoscritti procuratori con Raccomandata del 11.06.2002»;
5. «Con comunicazione del 5.7.2002 dell'Avv. R.D., procuratore della promittente venditrice, gli Istanti venivano invitati a comparire presso il notaio Dr. B.F. da Sarno alla via G. Matteotti per il giorno 12.7.2002 per la stipula dell'atto pubblico»;
6. «Il giorno 12.07.2002... gli Istanti, ..., si sono portati presso lo studio del Notaio F. al quale confermarono la volontà di acquistare l'immobile di cui al preliminare e di essere disponibili al pagamento del relativo prezzo a mezzo di assegni circolari di pari importo che venivano esibiti al Notaio medesimo che doveva rogare l'atto. Il Notaio adducendo la mancanza di documentazione e di tempo, rinviava la stipula dell'atto al giorno 26.7.2002 ore 11,00»;

7. «Con raccomandata del 18 successivo, indirizzata all'Avv. R.D. e al Notaio F., i sigg.ri A.C. e D.V.V. a mezzo di propri difensori ribadivano la loro volontà di esercitare la prelazione ad essi spettante sull'immobile di cui al preliminare»;

8. «Il giorno 26.07.2002 presenti gli Istanti, ..., e muniti di assegni circolari per l'importo pari al prezzo della vendita, la Sig.ra D.I. del B. di P. vendeva il detto immobile al sig. L.G., e ciò in chiara violazione del diritto di prelazione spettante agli Istanti».

Sulla base delle circostanze innanzi trascritte, i coniugi A.C. e D.V.V. chiedevano, previa dichiarazione di "nullità, annullabilità o inefficacia" dell'atto di vendita del 26.07.2002 per Notar F. (rep. n. 29265/02, racc. n. 10668/02), che fosse disposto il trasferimento in loro favore, dell'intero fondo per la somma di lire 160.000.000 ovvero, subordinatamente, della sola porzione di terreno da essi coltivata per il prezzo di lire 100.000.000.

Con comparsa depositata il 30 dicembre 2002 si costituiva L.G., il quale contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto.

In particolare, il convenuto eccepiva: a) la decadenza degli attori dall'esercizio del diritto di prelazione, non avendo gli stessi provveduto al pagamento del prezzo nel termine di legge; b) l'inammissibilità della domanda con riferimento all'intero fondo; c) il difetto di legittimazione di A.C., in quanto terzo rispetto al contratto di affitto intercorrente esclusivamente con la moglie D.V.V. Esaurita la fase di trattazione e disattese le richieste istruttorie avanzate dalle parti, la causa, previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi, era assegnata a sentenza all'udienza di discussione orale del 22 giugno 2005.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

A parere di questo Giudice la domanda attorea non può essere accolta.

Preliminarmente va dato atto che la causa è stata assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 187, comma 1, cpc, in quanto ritenuta matura per la decisione senza bisogno di procedere all'assunzione delle prove richieste dalle parti.

Procedendo secondo l'ordine logico delle questioni sollevate dal convenuto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di A.C.

Secondo le asserzioni difensive del convenuto, infatti, quest'ultimo sarebbe del tutto estraneo al contratto di affitto, da imputarsi, invece, in via

esclusiva alla di lui moglie, D.V.V., subentrata nel rapporto a seguito del decesso della propria madre.

A fronte di siffatta contestazione, parte attrice non ha articolato alcuno specifico mezzo istruttorio idoneo a dimostrare la contitolarità dell'invocato rapporto di affitto, limitandosi a richiamare, nei propri capi di prova, circostanze generiche ed irrilevanti (quale, la coltivazione del fondo) o, addirittura, fatti che si traducano in qualificazioni giuridiche (per l'appunto, l'essere "affittuario" di un fondo) che non possono essere validamente dedotti come oggetto di testimonianza.

Ne segue che, non vertendosi in materia di impresa familiare (mai invocata dagli attori), la domanda proposta da A.C. non può essere accolta, posto che, per pacifico insegnamento giurisprudenziale - fatta salva la speciale disciplina di cui all'art. 48 L. 203/82 - il diritto di prelazione e quello di riscatto di cui all'art. 8 L. 590/1965 appartengono in via esclusiva al titolare del rapporto, rimanendone escluso ogni altro familiare che partecipi alla conduzione del fondo, anche il coniuge in regime di comunione legale.

Venendo alla posizione di D.V.V., va anzitutto disattesa la domanda principale volta a riscattare l'intero fondo, anche per la parte condotta in affitto da G.A., dovendo in proposito rilevarsi, per un verso, che in sede stragiudiziale il diritto di prelazione è stato esercitato dalla parte con esclusivo riferimento alla minor estensione del terreno direttamente coltivato dall'attrice, e, per altro verso, che in citazione viene prospettato un rapporto autonomo e distinto rispetto a quello facente capo all'altro affittuario.

Specificamente, con riguardo ai casi di pluralità di affittuari o di fondi posti in vendita, preme osservare che il legislatore disciplina in maniera diversa le ipotesi in cui l'attribuzione del diritto di prelazione spetti a più soggetti, a seconda che si tratti di un unico fondo ovvero di più fondi.

Le norme di riferimento che disciplinano tali fattispecie sono il comma 9 dell'art. 8 della L. n. 590 del 1965 e il comma 3 dell'art. 7 della L. n. 817 del 1971, per le quali va escluso - come affermato da qualche autore - che la norma posteriore abbia abrogato, "per identificazione di fattispecie", quella anteriore.

Va condivisa, invece, la tesi secondo cui le due norme regolano ipotesi ben diverse: quella della L. n. 590 del 1965 dispone per il caso in cui il fondo posto in vendita sia soltanto uno, e sia coltivato

da più soggetti, con il conseguente corollario secondo cui il diritto di prelazione (spetta e) può essere esercitato solo da tutti i soggetti conduttori congiuntamente, anche nel caso in cui alcuno dei prelazionari abbia rinunciato al proprio diritto, purché la superficie del fondo non ecceda, rispetto alla forza lavorativa dei soggetti che intendono avvalersi della prelazione e delle loro famiglie, il triplo della loro complessiva capacità lavorativa. Al contrario, quella di cui alla L. n. 817 del 1971 dispone per il caso in cui siano più di uno i fondi posti in vendita, presupponendo che su ciascun fondo sia insediato un coltivatore, titolare (ognuno) di un autonomo rapporto giuridico nei confronti del proprietario.

In altri termini, la Legge del 1965 regola il caso del fondo condotto da più coltivatori congiuntamente, legati al proprietario da un unico contratto; quella del 1971 regola il caso di più fondi, ognuno dei quali costituisce un'autonoma unità colturale sul quale è insediato (per ognuno) un singolo coltivatore titolare di un autonomo contratto con il proprietario.

In quest'ultimo caso, diversamente di quanto avviene per l'ipotesi di cui alla Legge del 1965, che attribuisce la prelazione soltanto congiuntamente ai coltivatori dell'unico fondo, il legislatore riconosce il predetto diritto di preferenza sia al singolo coltivatore per il fondo da lui coltivato, sia a tutti i coltivatori congiuntamente per la totalità dei fondi posti in vendita; con l'ulteriore precisazione, però, che a favore dei soggetti di cui all'ipotesi della Legge del 1971 non si estende il beneficio "dell'accrescimento", che opera invece a favore di quelli contemplati dall'art. 8 comma 9 L. cit. per il caso in cui il diritto di prelazione di uno di questi non esista o non venga esercitato.

La Suprema Corte, invero, ha precisato che "nel caso di vendita unitaria di una pluralità di fondi, condotti da più coltivatori in forza di autonomi rapporti, l'art. 7 della L. 14 agosto 1971 n. 817 contempla, oltre alla prelazione congiunta di tutti gli affittuari con riguardo all'intero complesso, la prelazione di ciascun affittuario sul fondo di sua pertinenza, ma non anche la prelazione di quest'ultimo sul fondo confinante, in ipotesi di rinuncia dell'interessato, a ciò ostando l'insediamento sul medesimo fondo confinante di altro coltivatore" (così, Cass. 22 gennaio 1990, n. 333; cfr., altresì, Cass. 3120/1988, che ha escluso l'applicazione del diritto di accrescimento di cui si è detto sopra).

Ma, a parere di questo Giudice, la domanda non è

meritevole di accoglimento neppure con riferimento alla zona del fondo autonomamente condotta in affitto dall'attrice, avendo la stessa omissa di provvedere al pagamento del prezzo nel termine previsto dal sesto comma del più volte citato art. 8 L. 590/65.

In proposito, va premesso che il contratto preliminare di vendita è stato notificato all'affittuaria in data 13 febbraio 2002, con in calce l'espressa avvertenza della finalità della comunicazione: «*affinché possano esercitare, nel termine di trenta giorni dalla notifica, ..., il diritto di prelazione...*».

Con racc. a.r. del 05.03.02, A.C. e D.V.V. hanno esercitato il diritto di prelazione, dichiarando testualmente: «*di voler esercitare, come in effetti esercitano, in qualità di affittuari coltivatori diretti del fondo con entrostante fabbricato oggetto della promessa di vendita, il relativo diritto di prelazione, obbligandosi a corrispondere nei termini di legge il relativo prezzo pari a € 100.000.000 (euro 51.645.699. I medesimi si obbligano al rispetto del preliminare...*».

Ciò posto, va in primo luogo affermata la validità della *denuntiatio*, sebbene avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario e non mediante lettera raccomandata, così come indicato dalla norma. All'uopo è sufficiente riportarsi all'insegnamento della Cassazione, a cui avviso "Integra una valida *denuntiatio*" - ai fini del decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 8 comma 4 L. 26 maggio 1965 n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione - la notificazione, al conduttore avente diritto alla prelazione, a mezzo ufficiale giudiziario (...) di copia del preliminare di vendita intervenuto tra il proprietario del fondo e il terzo, recante, in calce, l'espressa comunicazione che tale notifica è fatta ai sensi della L. n. 590 del 1965" (sentenza n. 10020 del 9 ottobre 1998).

Inoltre, in considerazione dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuaria, devono ritenersi del tutto irrilevanti eventuali irregolarità della *denuntiatio*, posto che l'inosservanza da parte del proprietario degli adempimenti imposti dall'art. 8 della Legge n. 590 è sanata dalla dichiarazione del coltivatore di avvalersi della prelazione, accettando incondizionatamente la proposta, pur nella consapevolezza della sua non completa conformità alla norma suddetta (in tal senso, cfr., Cass. 21 marzo 1995, n. 3241). Specificamente, la volontà palesata dall'affittuaria di voler in ogni caso esercitare la prelazione rende privo di rilievo giuridico il fatto che il preliminare di vendita sia stato stipulato nella forma del contratto per persona da nominare.

Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato, infatti, che "In tema di prelazione agraria, la trasmissione del contratto preliminare di compravendita insieme con la lettera raccomandata con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta d'alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di meglio valutare la convenienza o meno di esercitare il diritto di prelazione, per cui se il coltivatore diretto, al quale sia stato trasmesso il preliminare di compravendita stipulato nella forma del contratto per persona da nominare, comunichi senza alcuna riserva la sua accettazione, il diritto di prelazione viene validamente esercitato, con la conseguenza che il prelazionante (ndr, così nel testo) ha l'obbligo di pagare il prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 L. n. 590 del 1965, con la preclusione del riscatto nel caso in cui egli sia incorso nella decadenza della prelazione per inosservanza delle relative disposizioni" (Cass. 9 agosto 1995, n. 8730).

Infine, con riguardo all'assorbente questione relativa al pagamento del prezzo, va sottolineato che, giusta la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 8 della L. 590/65, "Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti" (mentre, secondo le specificazioni contenute nella L. 2/1979, i termini per il pagamento del prezzo dovuto al retrattato decorrono dall'adesione al diritto di riscatto e, in caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il riscatto). Logicamente, se le condizioni volute nel preliminare sono più favorevoli al prelazionario di quelle previste dalla legge, egli ne potrà beneficiare e, inoltre, se il preferito dimostra di aver presentato domanda di mutuo agevolato, il detto termine è sospeso fino al massimo di un anno (art. 8, comma 7).

Prevalentemente, la Suprema Corte - nelle sue decisioni, non sempre univoche - ravvisa nella prelazione agraria un diritto potestativo, il cui esercizio comporta, nella ricorrenza di determinati presupposti, la sostituzione di una fattispecie legale di acquisto della proprietà alla fattispecie fondata sullo scambio dei consensi. In relazione a tale fattispecie legale la posizione del proprietario concedente, che intende vendere il fondo, è di soggezione all'iniziativa negoziale del titolare della prelazione e di corrispondente limitazione della libertà contrattuale; la posizione di quest'ultimo si sostanzia nel potere di concludere la vicenda

acquisitiva del fondo, imprimendo alla stessa una specifica direzione soggettiva, mediante una propria dichiarazione unilaterale recettizia di accettazione, emessa nelle condizioni di tempo e di modo stabilite per legge.

Il momento perfezionativo della fattispecie legale coincide con la dichiarazione unilaterale recettizia, mentre l'effetto traslativo della proprietà del fondo è subordinato al pagamento del prezzo con la tecnica della *condicio iuris* sospensiva.

Conseguentemente, il pagamento del prezzo - elemento indispensabile e terminale della vicenda traslativa - opera con il meccanismo della condizione, anziché secondo il regime dell'adempimento delle obbligazioni: la sua tardività va equiparata alla mancanza e produce l'automatico travolgimento del contratto, senza necessità di domanda risolutoria del proprietario, e la restituzione allo stesso della piena libertà del fondo, salvo i casi di imputabilità *ex art.* 1359 c.c.

Nella prospettiva della condizione il pagamento rileva, se accettato o, in mancanza di accettazione, offerto nelle forme previste dagli artt. 1208, 1209, 1214 c.c. e, occorrendo, depositato, costituendo l'offerta seguita dal deposito atto surrogatorio dell'adempimento idoneo a soddisfare l'interesse del proprietario concedente contro la sua volontà e ad estinguere il vincolo obbligatorio con definitiva liberazione del prelazionario.

In tale ambito di idee i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'ingiustificato rifiuto di ricevere il prezzo e l'invito a comparire innanzi al notaio per la stipula dell'atto di vendita con contestuale pagamento valgono ad escludere la mora, ma non comportano avveramento della condizione sospensiva dell'effettivo versamento del corrispettivo; così come - analogamente - si è escluso che l'offerta di assegni circolari possa essere equiparata alla dazione della somma dovuta.

Argomentando sulla base dei suesposti principi, il Supremo Collegio ha ritenuto che il coltivatore, con l'esercizio del diritto di prelazione, assume l'obbligo di pagare il relativo prezzo nel termine tassativo stabilito dalla Legge, indipendentemente dalla stipulazione del rogito notarile di compravendita, ed il relativo inadempimento determina la decadenza dalla prelazione e la conseguente impossibilità di esercitare il diritto di riscatto, la cui nascita presuppone la titolarità del diritto di prelazione e la sua lesione per effetto di una condotta del proprietario del fondo. Quest'ultimo, pertanto, non incorre in responsa-

Maria Coppola

## La nullità del provvedimento amministrativo.

Mutate dal diritto civile, le due grandi categorie di invalidità del provvedimento amministrativo - l'annullabilità e la nullità - hanno subito diverse evoluzioni nel tempo.

In particolare, la nozione di nullità, su cui questo lavoro si incentra, essendo una creazione prettamente dottrina, non ha mai goduto di un consenso univoco e, tantomeno, di confini certi.

Lo stesso ricorso, in verità più volte variamente tentato, all'art. 1418 c.c. ("Cause di nullità del contratto"), al fine di ricavarne una casistica di ipotesi applicabili anche al diritto amministrativo, non è mai stato convincente, stante l'obiettivo diversità ontologica degli ambiti nei quali il concetto di nullità opera: mentre, infatti, nel contratto ciò che viene alla luce è la libera volontà delle parti, nel provvedimento amministrativo a risaltare è il ben diverso profilo dell'esercizio della funzione amministrativa.

Alcuni autori addirittura hanno ripudiato il concetto di nullità del provvedimento amministrativo<sup>1</sup>, altri ne hanno disconosciuto la qualificazione<sup>2</sup>.

Chi, al contrario, ha identificato autonomamente detta categoria, l'ha individuata o nella mancanza di uno dei requisiti essenziali dell'atto (soggetto, oggetto, volontà, forma, destinatario), cioè in un difetto genetico del provvedimento, o nelle ipotesi di violazione di norme imperative, oppure nei casi di atti amministrativi in contrasto con sentenza passata in giudicato<sup>3</sup>.

Risultato: la sanzione della nullità del provvedimento è stata in passato riconosciuta dalla giurisprudenza esclusivamente con riferimento a poche ipotesi peculiari<sup>4</sup>.

Oggi, con la L. n. 15 del 2005, che ha interamente ridisegnato la L. n. 241/90 e che ha fatto del provvedimento amministrativo il simbolo del cambiamento culturale della Pubblica Amministrazione, lo scenario è completamente cambiato: la nullità è stata finalmente codificata e molti dubbi interpretativi dissipati.

È, allora, apparso evidente come gli sforzi di Dottrina e Giurisprudenza prevalenti<sup>5</sup> non siano caduti nel vuoto, tant'è che i relativi risultati sono stati positivizzati dal Legislatore con l'art. 21 sep-

bilità qualora alieni il fondo a terzi dopo l'inutile decorso del termine per il versamento del prezzo (cfr., fra le tante, Cass., 17 dicembre 1999, n. 14242).

Ne segue, con riferimento alla fattispecie in esame, che - ritenuta pacifica (in quanto non contestata) la circostanza relativa al mancato versamento del prezzo (tale non potendo intendersi l'offerta di assegni circolari, intervenuto, in ogni caso, dopo la scadenza del termine di legge) e considerato, altresì, che alcuna pattuizione è contenuta nel contratto preliminare in ordine alle modalità di pagamento (salvo il riferimento al versamento della caparra) - rimane precluso all'affittuaria, D.V.V., l'esercizio del diritto di riscatto, essendo la stessa incorsa nella decadenza dalla prelazione per inosservanza della disposizione contenuta nel sesto comma del già accennato art. 8 L. 590/65.

Conclusione che in alcun modo è influenzata dai fatti indicati dagli attori nelle proprie richieste probatorie, il cui rigetto, pertanto, va confermato anche in questa sede.

Dunque, la domanda deve essere rigettata, mentre le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico solidale degli attori, in considerazione del loro comune interesse e, in mancanza della nota di parte, si liquidano d'ufficio come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. L.M., dichiaratasi procuratore antistatario.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Salvatore Di Lonardo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.C. e D.V.V. contro L.G., nel procedimento iscritto al n. 1872/2002 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura complessiva di euro 6.291,36, di cui euro 1.676,36 per diritti ed euro 4.615,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. L.M.

Così deciso in Nocera Inferiore il 20 settembre 2005

Il Giudice

dott. Salvatore Di Lonardo

ties della L. n. 15/2005.

Il primo comma di detta disposizione, intitolato, appunto, "nullità del provvedimento" stabilisce, infatti, che "è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".

Il tenore testuale dell'art. 21 *septies* e degli articoli successivi denota la volontà concreta di fare un passo in avanti a tutela dell'effettiva garanzia del principio costituzionale della giustizia "nell'amministrazione". Ne è prova il fatto che il provvedimento amministrativo nullo appaia caratterizzato per l'assoluta insuscettibilità di produrre effetti giuridici<sup>6</sup>. Tanto si desume dall'art. 21 *nonies*, che, infatti, prevedendo l'annullamento d'ufficio esclusivamente dei provvedimenti affetti da vizi incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - ad eccezione, dunque, dei vizi della nullità - implicitamente conferma che solo l'annullabilità non incide sull'efficacia, esecutività ed esecutorietà dell'atto emanato, a differenza, pertanto, della più grave patologia provvedimentale della nullità, che, invece, precluderebbe l'esplicazione di effetti giuridici.

La nullità del provvedimento amministrativo, dunque, al contrario dell'annullabilità, determinerà, rispetto ad esso, la mancanza dei caratteri di *imperatività*, efficacia ed esecutività.

In sintesi, col provvedimento amministrativo nullo vi è una "immodificazione" della sfera giuridica altrui, ragion per cui esso, dal punto di vista sostanziale, non necessiterà di interventi di secondo grado, non determinando l'affievolimento o degradazione del diritto soggettivo ad interesse legittimo<sup>7</sup>. In proposito, va evidenziato che la giurisdizione apparterrà, poi, al Giudice ordinario ove venga invocata la tutela di un diritto soggettivo illegittimamente degradato, al Giudice amministrativo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva e nelle ipotesi in cui sia fatta valere la lesione di un interesse legittimo.

Per quanto attiene al termine per l'impugnazione del provvedimento nullo, esso sarà quello decadenziale allorché la controversia verta su interessi legittimi, mentre l'azione sarà imprescrittibile nelle ipotesi in cui il provvedimento nullo abbia intaccato una posizione di diritto soggettivo.

La nullità del provvedimento potrà essere, inoltre, rilevata d'ufficio a condizione che l'atto sia l'elemento costitutivo della domanda e che tra le parti

vi sia contestazione sulla sua applicazione od esecuzione.

Il suo accertamento d'ufficio da parte del Giudice sarà, poi, possibile solo se la nullità emerga dagli atti di causa e la sua declaratoria non richieda ulteriori indagini di fatto.

Potrà essere, infine, rilevata in ogni stato e grado del giudizio a meno che non sia passata in giudicato la statuizione del Giudice di grado inferiore sulla validità dell'atto.

V'è da dire, tuttavia, che la disciplina di carattere generale da poco introdotta, pur apprezzabile per molteplici aspetti, non è riuscita a risolvere, in particolare, il problema delle possibili implicazioni di questo vizio così grave dal punto di vista processuale.

Vediamo brevemente perché.

L'art. 21 *septies*, co. 2, L. n. 241/1990 statuisce che "le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Non più, dunque, giurisdizione di merito, come in precedenza previsto dalla L. n. 1034/1971 e dal R.D. n. 642/1907.

Ma, non è questa l'unica novità.

Diventa motivo di nullità anche la violazione o l'elusione del giudicato. E qui si originano i dubbi.

Il giudicato è condizione necessaria per ottenere il giudizio di ottemperanza nei soli confronti delle sentenze del Giudice ordinario. Per le sentenze del Giudice amministrativo immediatamente esecutive, infatti, il Legislatore ha previsto, all'art. 33, co. 5, L. n. 1034/1971, che "il T.A.R. esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato".

Eguale vale per il potere ora attribuito al T.A.R. di adottare, "con i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza" (art. 21, co. 14, L. n. 1034/1971), provvedimenti conformativi alle misure cautelari disposte in corso di giudizio e non adempiute da parte dell'Amministrazione.

Ebbene, così com'è formulata la norma, rimane l'incertezza su come debbano essere trattate queste ulteriori ipotesi di contrasto fra attività amministrativa e decisione giudiziale non assistite da valore di cosa giudicata ma, comunque, immediatamente esecutive.

Nel silenzio della legge, potrebbe, infatti, ritenersi tanto che esse siano egualmente ricomprese nella giurisdizione esclusiva introdotta dall'art. 21 *septies*, co. 2, L. n. 241/1990, quanto che esse

continuino a rientrare nella giurisdizione di merito. Il dubbio, in ogni caso, rimane. Viene, allora, da chiedersi se, per evitare l'*impasse*, non sarebbe stato più opportuno uno sforzo legislativo ulteriore, teso ad accompagnare questa disposizione con una coerente novella della disciplina processuale.

.....

1 A.M. Sandulli, *Manuale di diritto amministrativo*, XV ed., Napoli, 1989.

2 Da R. Carata, ad esempio, l'atto amministrativo nullo è denominato "inesistente". Cfr. Carata, *L'inesistenza dell'atto amministrativo*, Torino, 1998. Similmente, E. Casetta, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2000. La stessa giurisprudenza amministrativa e quella della Cassazione, d'altronde, hanno attinto frequentemente proprio alla categoria della nullità-inesistenza (senza chiarire, in realtà, se si trattasse di nullità o di inesistenza, semplicemente differenziandola dalla generale categoria dell'annullabilità) per definire le situazioni involte da provvedimenti affetti da vizi talmente gravi da non poter essere ritenuti meramente annullabili.

3 P. Virga, *Diritto amministrativo*, vol. 2, Milano, 2001.

4 Ricordiamo, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione nel pubblico impiego in mancanza di una preventiva procedura concorsuale oppure l'assegnazione del dipendente pubblico a mansioni superiori al di fuori delle ristrette ipotesi consentite (art. 52 D.Lgs. n. 165/01).

5 Pare interessante, in proposito, riportare un passo di una significativa sentenza del Consiglio di Stato, che riassume a grandi linee e preannuncia la novella portata dalla L. n. 15/2005: "Il provvedimento amministrativo può qualificarsi nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui espressamente sia definito tale dalla legge ovvero quando esso manchi totalmente di taluno degli elementi essenziali, quale la radicale carenza di potere dell'autorità emanante ovvero il difetto di forma, della volontà, dell'oggetto o del destinatario" (C.d.S., Sez. VI, 14 luglio 1999, n. 948, in *Foro amm.*, 1999, p. 1488).

6 Contra, De Felice, per il quale "se davvero l'atto nullo non fosse capace di alcun effetto né giuridico né materiale, non sorgerebbe mai, invero, la necessità e l'onere di ricorrere giurisdizionalmente per farne dichiarare il vizio e per esperire le conseguenziali azioni ripetitive, restitutorie, risarcitorie". Cfr. S. De Felice, *Della nullità del provvedimento amministrativo*, in *Giustizia amministrativa*, n. 5/2005.

7 In termini, L. D'Angelo, *L'improduttività di effetti del provvedimento amministrativo nullo*, in *Lexitalia*, n. 4/2005.

Piervincenzo Pacileo

## Processo telematico e firma digitale.

### 1. L'avvento del processo telematico.

Nell'ambito della *policy* di riforma della Pubblica Amministrazione, determinata dall'applicazione delle "leggi Bassanini" e dall'elaborazione del programma *E-Government*, teso a realizzare l'informaticizzazione e la telematizzazione della stessa, rientra l'approvazione del Regolamento sul "processo telematico" civile, amministrativo e contabile<sup>1</sup>, avvenuta il 26 gennaio 2001 a completamento del d.P.R. 513/97<sup>2</sup>, che rappresenta un passaggio fondamentale nello sforzo del Legislatore nazionale, volto a conseguire una maggiore efficienza e celebrità del processo civile<sup>3</sup>: l'informatica, in tal modo, diviene un nuovo ed efficiente strumento per notifiche, gestione del fascicolo<sup>4</sup> e, soprattutto,

redazione degli atti processuali come documenti informatici siglati con la firma digitale; protagonisti di questa "rivoluzione" saranno tutti i soggetti coinvolti nel processo (giudici, cancellieri, ufficiali giudiziari, difensori delle parti, consulenti, ecc.). Molteplici e complessi sono i quesiti che traggono origine dall'introduzione di questi nuovi strumenti; decisiva importanza per il corretto conseguimento della funzionalità del sistema e della rapidità della sua realizzazione riveste la peculiare novità relativa alla "digitalizzazione del fascicolo processuale" e di tutto il suo contenuto, sfruttando le possibilità offerte dalla firma digitale<sup>5</sup>.

### 2. La funzione della digital signature.

Sorprende negativamente che il Legislatore, molto attento alla regolamentazione sia giuridica che tecnica delle modalità di formazione e di sottoscrizione dei documenti informatici, non abbia destinato sufficiente attenzione al problema, altrettanto serio, della criptazione dei dati informatici in modo da renderli non conoscibili a soggetti diversi dai diretti interessati e dagli uffici preposti. Il tema della fruibilità giuridica del documento informatico non può prescindere dall'esame del profilo afferente la relativa paternità giuridica: la necessità di determinare un efficace criterio di imputazione dell'atto telematico al proprio autore può trovare soluzione nell'art. 23(R), d.P.R. 445/2000, norma che qualifica la firma digitale<sup>6</sup> non come sottoscrizione in senso stretto (lo è solo quella apposta ai documenti scritti su supporto cartaceo), bensì equivalente a quella "prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo" (comma 2 dell'art. 23(R)). La dottrina più autorevole<sup>7</sup> evidenzia che il Legislatore italiano ha riconosciuto valore legale alla firma digitale, equiparandola alla scrittura privata con due anni di anticipo rispetto alla normativa comunitaria (dall'introduzione del documento informatico con la legge 59/1997 - la c.d. "Bassanini uno" - si è passati al d.P.R. n. 445/2000 (il c.d. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), entrato in vigore il 7 marzo 2001, che adotta un tipo molto avanzato di firma digitale, conformemente alla direttiva 1999/93/CE poi recepita in Italia con il d.lgs. 10/2002); essa può essere utilizzata per stipulare contratti<sup>8</sup>, effettuare pagamenti tra privati e tra questi e la Pubblica Amministrazione, tenere libri





Guillame Courtois,  
San Girolamo  
e l'Angelo del Giudizio,  
Galleria Borghese,  
Roma.

attuazione, prevede che "l'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva"; certo, gli articoli successivi contemplano una serie di controlli sull'affidabilità e sull'operato dei certificatori (artt. 4 e 5), ma, se si considera quanto sarà preso in esame circa l'efficacia del documento informatico sottoscritto con firma digitale ("fino a querela del falso") non si può non nutrire qualche dubbio circa l'opportunità di attribuire alla sola dinamica del mercato un settore così delicato, con il risultato inammissibile,

proprio in una logica giureconomica, della potenziale riduzione delle capacità espansive e della negoziazione *on line*".

14 L'elenco deve contenere, per ogni certificatore abilitato, le seguenti informazioni:

- 1) ragione o denominazione sociale;
- 2) sede legale;
- 3) rappresentante legale;
- 4) nome X.500;
- 5) indirizzo Internet;
- 6) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
- 7) manuale operativo;
- 8) data di accreditamento volontario;
- 9) data di cessazione e certificatore sostitutivo (ove applicabile).

15 La lista dei certificati ed i singoli manuali operativi sono sottoscritti dal CNIPA, nella persona del Presidente; i codici identificativi del certificato di sottoscrizione utilizzato dal Presidente Livio Zoffoli sono stati pubblicati con la Circolare 18 settembre 2003, CNIPA/CR/42. La lista dei certificati, completata con le informazioni previste dall'art. 41, d.P.C.M. 13 gennaio 2004, suindicate è strutturata, in un archivio WINZIP non compresso, come insieme di directory, ciascuna dedicata ad un certificatore iscritto e contenente i certificati forniti dalle aziende (in formato binario DER ed ove fornito in formato B64) ed un file in formato Rich Text Format.

16 Fra questi, disponibili gratuitamente per uso personale, sono stati segnalati:

- a) dal CNIPA il software "DigitalCheck";
- b) dalla società Comped, il software "DigitalSign";
- c) dalla società Postecom, il software "Firma OK";
- d) dalla società Digitaltrust, il software "Sign'n'crypt";
- e) dalla società TrustItalia, il software "Signo Reader";
- f) dalla società Intesi Group, il software "PkNet".

Il CNIPA non sarà responsabile per danni, perdite, malfunzionamenti o altri inconvenienti derivanti direttamente o indirettamente dall'uso di suddetti prodotti.

17 In argomento v. F. Sarzana di Sant'Ippolito, *Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile telematico*, in *Corr. Giur.*, 2001, n. 9, pp. 1242 ss.

18 I difensori delle parti possono accedere al suddetto SICI ed ottenere una propria casella di posta elettronica attraverso sia una registrazione presso il punto di accesso (accordata dietro presentazione di una richiesta scritta da parte dell'interessato corredata della documentazione prescritta), sia una procedura di certificazione (ovvero l'attestazione di iscrizione all'albo e di assenza di cause ostative allo svolgimento dell'attività difensiva): in caso di esito positivo del controllo, il SICI consente al difensore l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui egli è costituito o quelle informazioni necessarie per la costituzione in giudizio. Per quanto concerne gli esperti e gli ausiliari del Giudice, essi possono, invece, accedere al SICI solo nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione, concessa dal Giudice, alla consultazione e alla copia degli atti. Tutti gli indirizzi elettronici dei soggetti del processo civile devono essere consultabili per via telematica tramite il "registro generale degli indirizzi elettronici" attivo presso il gestore centrale: la comunicazione per via telematica di documenti informatici dall'ufficio giudiziario ai difensori e agli altri soggetti abilitati esterni avviene mediante l'inoltro del documento dal gestore locale al gestore centrale, il quale provvede ad inviarlo alla casella di posta elettronica certificata del destinatario. Atteso che le richieste di attività di notifica telematica da parte dei difensori sono inoltrate all'ufficio giudiziario per il tramite del punto di accesso del mittente e del gestore centrale, il sistema informatico dell'UNEP trasmette, sempre per via telematica, al richiedente, il documento informatico con la relata di notifica, costituita dalla ricevuta elettronica, sottoscritta dall'ufficiale giudiziario con firma digitale.

19 Ad esempio, il costo per l'adeguamento delle strutture hardware e software delle cancellerie agli *standards* qualitativi che la gestione della firma digitale impone allo Stato è senza dubbio elevato, così come il livello di sicurezza necessario per conservare in forma digitale l'immensa quantità di dati sensibili (quali sono quelli giudiziari) che la riforma reca con sé.

D'altro canto, il personale del Ministero della Giustizia che lavora con strumenti informatici di alto livello deve essere adeguatamente formato: dai tecnici informatici, ai sistemisti; dagli esperti *privacy*, agli esperti nella gestione di *database*.

## Historia et Antiquitates

di Roberto Rossi

foto archivio Centro Provinciale per il Restauro e la Conservazione della Fotografia di Nocera Inferiore

### L'industria tessile e le manifatture laniere nel panorama del XVII secolo

Terza parte

Gli effetti della crisi economica del XVII secolo furono decisamente significativi per le economie europee. Il decremento della popolazione - e quindi dei consumatori - ridusse drasticamente i redditi agricoli, mettendo in crisi il settore trainante dell'economia moderna. Seppure vero che gli effetti della crisi economica furono simili in tutta Europa nel settore primario, non lo furono, al pari, in quello secondario. Il tessuto "proto industriale" costituitosi a partire dal secolo XIV e incentrato su una rete di botteghe artigiane che nelle città - sotto la direzione delle corporazioni - producevano tutti i beni di consumo assorbiti dai mercati urbani e del contado, furono sottoposte ad una trasformazione. Il modello di manifattura basato sulle corporazioni - ossia su organizzazioni di produttori che controllavano l'accesso alla professione o al mestiere, regolandone altresì la produzione - entrò in crisi, risultando non più adeguato ad una società che aveva mutato la propria struttura. Lo stesso sistema feudale - pur mantenendo intatte tutte le prerogative di potere e di parassitismo economico - non si basava più sulla prestazione personale del contadino-servo della gleba, ma su prestazioni in danaro. Questa modifica risultò essenziale per il definitivo abbandono di un'economia di tipo feudale ed il passaggio ad una di più marcata impostazione capitalistica.

Nello specifico, in tutta Italia, le manifatture, soprattutto tessili, che per buona parte del 1400 e per tutto il secolo successivo, avevano fatto la fortuna di Venezia, Firenze, Lucca, Pisa, Siena e Milano, si ritrovarono a non essere più competitive. Infatti, i preziosi tessuti che dalle città del nord Italia avevano invaso l'Europa nel corso dei secoli precedenti, grazie alla cura delle manifatture, accoglimento dei gusti delle classi dominanti ed esperienza commerciale dei mercanti italiani, furono nel corso del XVII secolo, superate dalle manifatture sorte in Inghilterra e nei Paesi Bassi, le cosiddette *New Draperies*. Questi due paesi - dopo essere stati mercati di mera colonizzazione per i prodotti di lusso italiani, a causa della crisi economica del XVII secolo che aveva ridotto il

potere d'acquisto nazionale - avevano impiantato un nuovo tipo di manifatture, con l'utilizzo di telai a mano, non più localizzati nei centri urbani e sottoposti alle corporazioni, ma distribuiti nelle campagne, e operati da contadini che da essi ottenevano un reddito complementare a quello agrario. Se ci soffermiamo a riflettere su questa trasformazione produttiva, ci rendiamo conto che siamo di fronte ad una modifica epocale del settore secondario che si avvia a distaccarsi completamente da quello primario.

Naturalmente, anche l'Italia fu interessata da questo cambiamento. Sul finire del XVII secolo - quasi scomparsa la produzione di tessuti da parte delle prestigiose manifatture tessili lombarde, toscane e venete - il Regno di Napoli beneficiò della fioritura di numerose botteghe artigiane che filavano lana grezza, producendo tessuti, è vero di scarsa qualità, ma economici e facilmente assimilabili da parte di un mercato, come quello meridionale, dotato di una ridotta capacità di spesa. Queste piccole manifatture, incentrate su base familiare, sorsero nella cintura intorno a Salerno, nelle località di Castiglione, Giffoni, San Cipriano, Baronissi e San Severino. Altre manifatture sorsero nell'area sannita Cerreto e Piedimonte. È indubbio che queste manifatture godessero di alcuni vantaggi competitivi in termini economici. In primo luogo, l'affrancamento dal pesante giogo delle corporazioni e, conseguentemente, una maggiore concorrenza sia sui prodotti che sui prezzi. Inoltre, essendo strutturate su base familiare potevano beneficiare di un ridotto costo del lavoro e di una sua divisione, per così dire, specialistica, all'interno della famiglia, dove le donne, in genere, tessavano, mentre gli uomini si procuravano la materia prima e provvedevano a vendere il prodotto finito.

I registri doganali della Fiera di Foggia - la località dove si teneva il principale mercato, peraltro monopolistico, della lana nel Regno di Napoli - riportano la presenza di numerosissimi acquirenti di materia prima provenienti dai centri della Campania interna, oltre che dalla Costa d'Amalfi, da secoli specializzata nell'intermediazione commerciale. Tutte queste piccole manifatture, nate soprattutto per alimentare l'autoconsumo rurale, ebbero, durante il XVII secolo, la possibilità di svilupparsi, grazie alla vicinanza all'eccentrico mercato della Capitale, per Piedimonte e Cerreto Sannita, e per la presenza dell'importante fiera di Salerno, per i paesi dell'area picentina e della Valle



L'interno delle  
Manifatture delle  
Cotoniere Meridionali.

dell'Irno. La vicinanza ai mercati di sbocco si rivelò, senza dubbio, un vantaggio competitivo notevole per le manifatture tessili meridionali, soprattutto dal momento in cui la rete commerciale costituita dai grandi mercanti veneti e fiorentini, quando non completamente smantellata, non fu

più interessata ad intermediare un prodotto di scarsa qualità e di valore aggiunto molto basso, in grado di generare, quindi un profitto ridotto. A ciò si aggiunga che tutti gli impianti situati nell'area collinare salernitana e nella Valle dell'Irno potevano utilizzare le acque dei numerosi corsi



d'acqua presenti sul territorio per muovere le gualchiere ed i mulini.

Queste prime macchine erano dei magli, azionati ad acqua, e realizzati in legno che, fissati su di un asse rotante, percuotevano i panni di lana al fine di assicurare la compattezza delle fibre. L'acqua

era altresì indispensabile per la colorazione dei tessuti - in pieno Seicento anche i gusti dei consumatori più poveri andavano verso i panni colorati, almeno per la realizzazione degli abiti migliori - che avveniva in vasche attigue, nelle quali venivano immersi i panni in un bagno di



acqua e coloranti vegetali. Proprio l'acqua fu una delle cause di maggiore litigiosità fra i manufattori lanieri del XVII secolo. Infatti, le acque del fiume Irno furono lungamente contese fra la Mensa Arcivescovile di Salerno, proprietaria dei diritti di sfruttamento delle acque a valle - e di numerose gualchiere impiantate sin dal basso medioevo - ed il Principe Caracciolo di Avellino che accampava antichi diritti giurisdizionali sulle acque del fiume nel tratto fino a Baronissi. Naturalmente, la contesa celava, dietro alla possibilità di deviare il corso delle acque per far muovere le macchine, la pretesa, dall'una e dall'altra parte di percepire diritti economici per lo sfruttamento delle stesse, e, in ultima istanza una forma di tutela della concorrenza dei prodotti locali nei confronti di quelli provenienti dallo "stato" vicino. Bisogna tenere presente, inoltre, che il Principe di Avellino, già al principio del XVI secolo aveva regolamentato la produzione di tessuti in

lana sul proprio territorio, istituendo l'Arte della Lana, ossia la corporazione posta a vigilanza e regolamentazione della manifattura, concedendo speciali franchigie a quegli artigiani che avessero voluto impiantare manifatture di panni lana nel territorio sottoposto alla giurisdizione feudale. Il tessuto artigianale così costituito ebbe una fase di sviluppo notevole con l'esaurirsi degli effetti della crisi economica del Seicento. Con la ripresa della crescita della popolazione e, conseguentemente delle rendite e dei redditi agrari, le manifatture di panni lana dell'area salernitana e sannita si ritrovarono ad essere, nel Regno di Napoli uno dei maggiori "fenomeni" economici con livelli produttivi molto alti, un ampio mercato nazionale ed un circuito economico costituito da produttori di materia prima, mercanti, artigiani e mercanti del prodotto finito "rodato" e funzionale che avrebbe retto fino alla metà del XVIII secolo.

## Historia et Antiquitates

di Teobaldo Fortunato  
foto archivio Altrastampa

### Palazzo Fienga, il castello di Nocera Inferiore.

"... A Nocera te e il tuo Grande trovai... di quindi il seguente di venimmo a Napoli...": il laconico passaggio, contenuto in un'epistola di Giovanni Boccaccio a Francesco Nelli, priore della Chiesa dei Santi Apostoli a Firenze, è la testimonianza diretta che l'uomo di vetro, era stato, intorno agli

continente. Nocera non si era sottratta alla consuetudine: all'indomani della disfatta di Manfredi di Svevia, la moglie Elena degli Angeli Comneno, figlia di Michele, re dell'Epiro e dell'Etolia, vi fu tenuta prigioniera da Carlo I d'Angiò, fino al 1271, anno della morte. Una reclusa, *noblesse oblige*, di lusso, almeno da quanto si evince, rileggendo il lungo inventario dei beni appartenuti alla giovane e sventurata regina. Depositati dal suo carceriere, Enrico della Porta, nel regio tesoro di Castel dell'Ovo, il 18 luglio del



anni Sessanta del XIV secolo, nel maniero nocerino, ospite di Niccolò Acciaiuoli, celebre finanziere toscano, all'epoca padrone di casa. Il grande castello, le cui origini non sono state sufficientemente indagate, aveva già ospitato illustri personalità, talora avvolte dall'alone della leggenda, così come si conviene a quei mirabili edifici che sovrastano, dall'alto, valli e pianure del vecchio

medesimo anno, annoveravano un patrimonio cospicuo e degno di un'altezza reale, "... candellabrum de argentum, bacilia...carrafiam, scutellas de argento... triginta tres saffiri orientales ... grosse perne et granati...". Nella prima metà del secolo, *dominus* era stato Riccardo Filangieri maresciallo imperiale della corte sveva, "carica tra le tre o quattro apicali dell'impero insieme col



Giustiziere e col Camerario". Il grande uomo d'armi, crociato nelle terre di Siria, nel 1227, con cinquecento soldati al seguito, ottenne da Manfredi la nomina di viceré di Sicilia. Dopo la cacciata dei Filangieri, Carlo I d'Angiò ed i suoi successori, elevarono il castello a vera e propria residenza reale. Nel 1291, passò a Carlo Martello, l'amico a cui Dante chiese ausilio per la sua patria, Firenze. Il principe trascorrerà a Nocera, lunghi periodi, con la consorte, Clementia d'Asburgo. Quasi cent'anni dopo, Urbano VI, un papa stavolta, giunto al castello, feudo di suo nipote, Francesco Prignano, principe di Capua, subirà l'onta d'un massiccio assedio. Nel 1385, Carlo di Durazzo, ex alleato papale, non esitò ad attaccarlo. Del resto, l'anno precedente, secondo la tradizione, il Pontefice aveva risposto che sono i re a recarsi dal Papa e non viceversa..., all'invito di ritornare a Napoli, da parte di Carluccio Ruffo di Montaldo e Jacopo

Sanmarzano, ambasciatori reali. Del lungo periodo di permanenza nocerina, del Concistoro ivi tenuto, alla presenza di tutta la corte pontificia, della congiura ordita dai cardinali, ai danni di Urbano, nonché dell'assedio, Teoderico di Nyem ha tramandato un drammatico quanto accurato resoconto, fondamentale per i contemporanei avvenimenti nocerini. "...Erette le macchine belliche e regolate le artiglierie lancianti grosse pietre e forti frecce di baliste, il castello viene preso...". Superbe sono altresì sia la descrizione del paesaggio della Valle del Sarno che la rievocazione delle battute di caccia organizzate da Ottone di Brunswick, lungo la dorsale del grande parco. Il racconto più emozionante trova un riscontro ulteriore, nelle *Croniche* del mercante lucchese Giovanni Sercambi. Redatte negli anni Novanta del Trecento, contengono il ricordo vivo dell'accaduto, sottolineato dalla preziosa illustrazione che

l'erudito storico salernitano Pasquale Natella ha reso nota al mondo scientifico. Agli albori della cinematografia, appena conclusa la Grande Guerra, un giornale locale, il Risorgimento Nocerino, invitava i lettori ad assistere alla proiezione, in tre atti e "duemila metri", del film La liberazione di Nocera del 1386 (ispirato, forse, al romanzo di A. Calenda de' Tavani sulla figura di Ramondello Orsino), con l'accompagnamento di una celebre orchestra. Purtroppo, della pellicola non si è conservata altra memoria. Verosimilmente, il castello, o meglio la sua ricostruzione negli studios, fu una location d'eccezione. Passerà di mano in mano: Giovanna II d'Angiò, come argutamente sottolinea Raffaele Pucci, vi si recò abbastanza spesso, tanto da lasciare ampia e duratura traccia di sé e dei suoi amori, nelle svariate leggende popolari. Seguirà dunque le tumultuose vicende del

Vicereame. Un periodo di floridezza fu quello di Alfonso Carafa e sua moglie Giovanna Castrista che ne fecero un centro di arte e cultura. Alternandosi tra il nuovo palazzo ducale, edificato dove oggi insiste la borbonica Caserma Tofano, e il vecchio castello, dimorerà anche Bernardino Telesio, in qualità di maestro del duca Ferrante Carafa, uno degli eroi della battaglia di Lepanto. Nel secolo XVII non più residenza amena, quale era stata fino al tempo del duca Tiberio, entrerà di nuovo in possesso del marchese di Castel Rodrigo, con tutta la città di Nocera. Il suo destino, tra il Seicento ed il Secolo dei Lumi, subirà una battuta d'arresto: quelle che erano state le quattro o cinque grandi sale per la "... ricezione di ospiti, feste, uffici amministrativi e giudiziari del Senescallato (una specie di ministero dell'Ambiente odierno attraverso cui passavano tutti gli affari di urbanistica, di viabilità, di sanità,



di protezione del suolo) ... nella parte piana”, a stento rimanevano in piedi. Nell’apprezzo del 1660, i redattori ci informano che “... il castello antico è in gran parte diruto per la sua antichità.”, mentre il signor duca di Nocera abitava in un altro palazzo, edificato a fianco “... in tempo di estate per essere luogo ameno e ventilato da tutti li venti; tiene una bellissima vista di pianure e montagne”. Le possenti mura difensive che circondavano la collina del Parco furono, in quell’epoca, relegate a recinto protetto di un’enorme riserva di caccia. Ne rimane memoria nella gustosa vicenda di una cerva infuriata che ferì gravemente il frate cappuccino, padre Benedetto da Seminara, mentre passeggiava nel parco, in compagnia del duca Alfonso. Adirato per l’incidente, l’aristocratico ordinò l’uccisione immediata dell’animale. Il frate ne implorò clemenza; guarito per miracolo, il giorno successivo, di nuovo a passeggio per il bosco, rivide la cerva inginocchiarsi

ai suoi piedi, per chieder perdono! Dopo i Pio di Savoia, cui la dimora appartenne nel XVIII secolo, i de’ Guidobaldi, baroni di Sant’Egidio del Monte Albino, durante il secolo successivo, operarono una risistemazione in stile neogotico, della parte più alta. Ridiedero nuova vita al maniero e vi si stabilirono. Domenico, accademico ercolanense e romano, compilò il saggio su Damia o Buona Dea, il più noto dei suoi scritti, nel Castello del Parco in Nocera Alfaterna I giugno 1865. Alla fine dell’Ottocento, la residenza passerà ad Annibale Fienga che le darà un nuovo assetto.

Commissionò al pittore Agnello Santitoro, la decorazione delle tele del soffitto dei cosiddetti saloni angolari. I lavori, iniziati dai de’ Guidobaldi - sottolineò Gerardo Sinatore, in una recente ricerca sul castello - furono conclusi nel 1923, da Franz Fienga. Il poliedrico e colto uomo di mondo, destinò gran parte delle sale alle sue collezioni, autentico vanto, in pieno Novecento,



della ricca famiglia d’imprenditori. La raccolta archeologica, la più ragguardevole, con oltre diecimila oggetti, è legata tuttavia ad un gusto antiquario di stampo illuminista: comprende anfore e coppe, affiancate a bronzi e monete, lucerne, alabastri egizi e gioielli. L’assenza dei dati relativi ai contesti, priva i manufatti di quella ricchezza di informazioni che sarebbe stata utilissima e fondamentale per uno studio sistematico e comparativo con altre testimonianze materiali dalle medesime aree di provenienza. Le diverse raccolte affascinarono le eleganti dame del jet set, invitate alle feste ed alle colazioni che di frequente, animavano il castello. Tra gli ultimi ospiti di rilievo, negli anni Trenta, figurano il duca Amedeo d’Aosta, il re Vittorio Emanuele III ed il principe Umberto di Savoia: sostarono, forse, all’ombra delle rovine, lungo la tortuosa stradina che conduce al Parco. Il 1963 è l’ultimo anno in cui la Guida del Touring Club d’Italia riporta le indicazioni relati-

ve al Museo dei Fienga. Dopo l’abbandono definitivo, causato dal tracollo economico della potente famiglia, sapienti ed oculati restauri hanno riconsegnato al territorio il palazzo merlato, oggi in parte sede del Patto Territoriale per l’Occupazione dell’Agro Nocerino Sarnese, mentre gli altri spazi accoglieranno nuovamente l’ecclettica raccolta, in una sorta di *wunderkammer* moderna. La sala dei Giganti, i piccoli e grandi ambienti che si snodano, tutt’intorno nei balzi della collina, sono attraversati, invece, dalle grida isteriche di Cencia di Trastevere la carceriera (amante non corrisposta?), nella prima ora della notte e dai passi di danza di Matul il corsaro. Fantasmi che da secoli, dimorano come in ogni storia d’armi e d’amori, nei torrioni e nelle lugubri segrete. Le rovine, invase da una rigogliosa vegetazione, attendono un tempo altro e, forse, più felice.

# Contributi dai Colleghi

## Giustizia e "contorni".

di Rino Carpinelli

In un giudizio avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale, nel quale l'attore lamentava di aver subito lesioni ad un piede, il Giudice di Pace, avvalendosi della sua, se pur indiscussa, funzione di *peritus peritorum*, ha invitato in udienza il leso a togliersi il calzino, per procedere all'esame diretto dell'arto.

Avvertenza: si raccomanda alle parti, prima di andare in udienza, di procedere ad un accurato lavaggio dei piedi ed al cambio dei calzini e, in caso di lesioni lamentate ad altri organi, anche al cambio della biancheria intima, onde evitare maleodoranti sorprese.

In un altro giudizio promosso sempre per risarcimento danni derivanti da circolazione stradale il Giudice di Pace ha nominato, per la stima dei danni riportati da un veicolo, quale ctu, una geometra. Dopo alterne vicende il consulente assume l'incarico.

Al primo accesso si presenta il Giudice, il quale, riferendo della impossibilità dell'ausiliario ad essere presente, dichiara che darà lui stesso inizio alle operazioni e chiede anche il versamento dell'acconto fissato.

Dalla lettura di un verbale di udienza, contenente la dichiarazione di un teste: "La ragazza lamentava dolori ai denti".

Dalla lettura di un'altra deposizione testimoniale: "L'auto era parcheggiata a spiga di pesce".

Dalla lettura di un verbale dei carabinieri alla voce "dichiarazione del conducente: "Ciò la febbre".

Da un rapporto dei vigili urbani: "Il conducente del ciclomotore perdeva il controllo e andava a collisionarsi con una vettura".

In un giudizio per risarcimento danni da colpa medica il Giudice ha liquidato, come sorta capitale, la somma di circa Euro 1.130.000 (£. 2.000.000.000 circa) e, come spese di giudizio in favore dell'avvocato di parte attrice, l'importo di Euro 1.800 (£. 3.600.000).

La stessa somma, a titolo di spese di lite, è stata liquidata in un altro giudizio di Tribunale per una sorta capitale di circa Euro 3.600.

In un giudizio per risarcimento danni da circolazione stradale innanzi al Giudice di Pace, il cui valore era compreso tra Euro 516 ed Euro 1.550, è stata depositata una specifica per un ammontare

complessivo di Euro 5.296.

In un giudizio avente ad oggetto il solito risarcimento danni derivante da circolazione stradale è stato indicato da parte attrice come testimone il convenuto.

Ciò ha giustamente scatenato l'ira del Giudice.

In un altro giudizio si costituisce il convenuto, chiedendo di chiamare in causa un terzo.

Il Giudice di Pace autorizza la chiamata.

Il terzo si costituisce e chiede di essere autorizzato a chiamare in giudizio un'altra parte.

A questo punto il Giudice di Pace nega l'autorizzazione, in quanto il codice non prevede la chiamata in causa del "quarto".

Sempre in tema di risarcimento danni l'avvocato dell'attore chiede deferirsi interrogatorio formale allo stesso attore sulle modalità del sinistro.

Mi sono spesso capitati tra le mani atti nei quali l'avvocato, agendo come attore o come procuratore antistatario, ha ritenuto opportuno conferire mandato a se stesso, apponendo la propria firma con relativa propria autentica a margine dell'atto.

Si verifica un incidente stradale tra un'autovettura e un cavallo con a "bordo il conducente".

Viene richiesto l'intervento dei carabinieri, i quali giustamente compilano rapporto, negli appositi spazi del quale da una parte indicano i dati del veicolo e del proprietario coinvolto e dall'altra indicano genericamente e solo cavallo.

Correva l'anno domini 1984. Esistevano ancora le Preture.

Un ente ospedaliero, per ottenere il pagamento delle spese di ospedalità (art. 28 L. 990/69), conveniva innanzi alla Pretura di Nocera Inferiore una signora, che, a seguito di un incidente stradale, era rimasta ricoverata presso la struttura sanitaria per diversi giorni per le cure del caso.

La convenuta si costituiva in giudizio, sollevando le dovute eccezioni e chiedendo, ad ogni buon conto, di essere autorizzata a chiamare in causa il responsabile del sinistro, il di lui assicuratore e, essendo stato quest'ultimo nelle more (agosto 1984) messo in liquidazione coatta amministrativa, la compagnia di assicurazioni, designata come impresa cessionaria.

I chiamati in causa rimanevano contumaci.

Nel frattempo il legale della signora rinunciava al mandato e veniva sostituito da altro collega.

Nell'anno 1991 il Pretore emetteva sentenza con la quale condannava la convenuta a pagare all'ospedale le chieste spese e nel contempo condan-



Andrea Meldolla detto Schiaffone, *Il giudizio di Paride*, Galleria dell'Accademia, Venezia.

nava l'impresa cessionaria a rivalere la convenuta di tutto quanto avesse dovuto corrispondere all'ente ospedaliero. Avverso tale sentenza la compagnia di assicurazioni cessionaria proponeva gravame (anno 1992) innanzi al Tribunale di Salerno.

Nel mese di ottobre dell'anno 1993 veniva istituito il Tribunale di Nocera Inferiore, presso il quale il giudizio in questione era trasferito e dove veniva dichiarato interrotto all'udienza collegiale del 10.12.1996, in quanto l'impresa cessionaria era stata posta in liquidazione coatta amministrativa (aprile 1993). Quest'ultima riassumeva la causa

ed il Tribunale con sentenza resa nell'anno 2002 dichiarava la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale di Salerno, perché la sentenza impugnata era stata emessa dalla Pretura Circondariale di Salerno, Sezione distaccata di Nocera Inferiore. L'assicurazione in liquidazione coatta amministrativa riassumeva il giudizio nuovamente innanzi al Tribunale di Salerno, presso il quale la causa è ancora pendente. La causa dovrebbe concludersi (speriamo) alla udienza collegiale del mese di settembre 2005, se non interverranno ulteriori incidenti di percorso. Il seguito e l'esito alla prossima puntata.

# Dal Consiglio Nazionale Forense

a cura della redazione

## La funzione consultiva del Consiglio Nazionale Forense.

In questo numero intendiamo continuare sulla scia del precedente riportando alcuni dei pareri resi in funzione consultiva dal Consiglio Nazionale Forense in tema di patrocinio a spese dello Stato e di tariffe in materia penale. È sempre utile ricordare che, ai sensi del regolamento istitutivo della Commissione Consultiva del C.N.F., questa può esprimersi solo su richieste provenienti da Consigli dell'Ordine degli Avvocati, formulati in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza.

### Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano - Relatore Cons. Bonzo - 10.03.2005.

“Si chiede di conoscere il parere della Commissione sulla possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel processo esecutivo”.

*Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:*

“Muovendo dalla lettera della norma dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. 115/2000, secondo la quale il patrocinio «è altresì assicurato... nel processo civile», ritiene la Commissione che al quesito debba essere data risposta affermativa, posto che nel concetto di “processo civile” deve giocoforza ricomprendersi anche il processo esecutivo. Converte in tale direzione anche l'art. 75, stesso D.P.R., che testualmente prevede che «la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione». Milita, del resto, a favore della proposta conclusione, il disposto del comma 5 del successivo art. 131, a mente del quale «sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'art. 33... le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari... per gli atti di esecuzione a richiesta di parte», e quello dell'art. 135, 2° comma, che testualmente recita «le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione... sul prezzo ricavato dalla vendita...»”.

### Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì - Relatore Cons. Bonzo - 10.03.2005.

“Si chiede di sapere se si ritenga legittima l'interpretazione dell'art. 130 T.U., in rapporto all'art.

82 T.U., secondo la quale il massimo liquidabile sia da determinarsi applicando prima l'art. 82, che prevede tale massimo nel medio fra il minimo e il massimo di tariffa, e successivamente l'art. 130, con la riduzione a metà di tali importi, quando l'applicazione di tale interpretazione comporti la sostanziale violazione dei minimi tariffari sia in ordine alle procuratorie che in ordine agli onorari”.

*Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:*

“Ritiene la Commissione che la scelta operata dal legislatore del patrocinio a spese dello Stato, pur se ispirata a un evidente criterio di contenimento della spesa pubblica, non si sottragga a censura dal momento che l'attività di assistenza di una parte ammessa al gratuito patrocinio comporta, per l'avvocato, l'onere di lavorare con un compenso inferiore ai minimi tariffari che, per norma (cfr. art. 4 DM 127/2004), sono “inderogabili”. Ciò che, in circostanze normali, comporterebbe infrazione a ben precisi canoni deontologici, passibile di sanzione disciplinare. Se, poi, a ciò si aggiunge che l'art. 130 T.U. cit. - secondo cui “gli importi spettanti al difensore... sono ridotti della metà” - si applica solo ai processi civili e non già a quelli penali, ne viene un'evidente diversità delle modalità di liquidazione degli onorari nel caso di prestazione di attività difensiva in ambito penale (per il quale gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa) ovvero in ambito civile (ove, invece, gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa, ridotti alla metà). Circostanza, questa, anche a tacere di altri pur numerosi rilievi che potrebbero muoversi alla legittimità della normativa in rassegna, che determina un'evidente quanto iniqua disparità di trattamento, difficilmente armonizzabile con il principio di uguaglianza”.

### Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo - Relatore Cons. Petiziol - 10.03.2005.

“Il quesito concerne la rilevanza della sanzione disciplinare ai fini dell'iscrizione nel registro dei difensori abilitati al gratuito patrocinio”.

*Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:* “Ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 2005, n. 25, pubblicata in G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, la comminazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento non è più condizione ostativa all'iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato (si veda al riguardo la circolare n. 11/C licenziata dal CNF in data 28 aprile 2005). Quanto alle altre sanzioni, la

*medesima legge dispone che queste impediscano tale iscrizione per un periodo di cinque anni, da calcolarsi retroattivamente a partire dalla data di presentazione della domanda”.*

### Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa - Relatore Cons. Pauri - 23.04.2004.

“Il quesito concerne la possibilità di iscrivere un avvocato nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato prima del consueto rinnovo annuale e comunque la possibilità per un avvocato ammesso nell'elenco prima del rinnovo annuale di accettare incarichi da persone non abbienti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.

*Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:*

“La risposta al quesito è di segno positivo. L'art. 81, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo Unico alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, disponendo che “L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia” ha inteso fornire una indicazione di carattere ordinatorio per aggiornare l'elenco con una periodicità annuale. In ogni caso la norma non può essere intesa come limitativa del diritto dell'avvocato che ne abbia titolo di essere ammesso nell'elenco; ciò che rileva, ai fini dell'acquisizione del relativo status, è la deliberazione di ammissione del Consiglio dell'Ordine, e non la materiale iscrizione nell'elenco”.

### Quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento - Commis. Tariffe - 06.06.2005.

“I quesiti posti dal Consiglio dell'Ordine di Trento concernono la liquidazione degli onorari per le attività difensive nelle udienze penali ed in particolare l'applicazione della voce 6.2: - cumulativamente o per ogni singola attività; - in caso di cumulo di più attività, se per ciascuna “eccezione”, ciascun “esame” o “controesame”, ciascuna “lettura”, ecc...; - anche, e se singolarmente, per l'assistenza alla discussione dei difensori dei coimputati (e non solo per la discussione del P.M., delle parti civili e dei responsabili civili)”.

*Dopo ampia discussione, sentito il relatore e letta la sua proposta, la Commissione si esprime nei seguenti sensi e delibera di dare diffusione al parere, per uniformità di*

*applicazione:*

“1. Nel riformare la tariffa e la tabella si è cercato di inserire nuove voci ed il cumulo di alcune voci, per un giusto adeguamento dei compensi al nuovo processo penale ed alle rilevanti novelle approvate. Per le udienze, la vecchia tabella prevedeva la generica voce 5, “Onorario per la fase dibattimentale e la discussione”, che aveva portato la Cassazione (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 19 dicembre 2002, n. 10790; conf. Sez. IV, 10 gennaio 2003, n. 19277) a ritenere applicabile tale voce solo alle udienze di discussione; mentre, per le attività istruttorie in udienza, le stesse sentenze avevano ritenuto applicabile la voce 4, “Partecipazione ad attività istruttorie”, spesso incongrua (basti pensare ad esami e controesami, in aule bunker, di “collaboratori di giustizia”...).

Anche per ovviare a tale interpretazione, la nuova tabella prevede, invece, le seguenti tre voci:

- la prima (6.1) per la semplice partecipazione alle udienze;

- la seconda (6.2), per le attività difensive “... in ordine a: eccezioni e richieste preliminari, richieste di prova, esami, controesami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alla discussione delle altre parti, ecc.”;

- a terza (6.3) per la discussione orale.

Nella tariffa, all'art. 1, comma 4, dopo aver specificato quali voci sono cumulabili, è stato precisato che “Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice partecipazione; una integrazione in caso di “attività difensive”, indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima;

una ulteriore integrazione in caso di “discussione orale”. Le premesse, l'interpretazione letterale e l'esercizio concreto della professione portano a ritenere cumulabili solo le tre dette voci - nel caso di partecipazione, di attività difensive e di discussione orale nella stessa udienza - e ad escludere, invece, il cumulo per più attività difensive (ad esempio la richiesta di ammissione e l'esame di due testi) nella stessa udienza.

Ed invero la palese distinzione, nello stesso comma, tra la cumulabilità per “ogni corrispondenza o sessione” o per ogni “scritto difensivo” e soltanto “una” integrazione in caso di attività difensive, indicate peraltro “solo a titolo esemplificativo”, porta ad escludere più “integrazioni” per ogni attività difensiva in udienza.

In caso contrario, la somma di eccezioni preliminari, richieste di prova, esami di più testi, contestazioni durante gli esami, acquisizioni, letture, discussioni di altre parti e/o di altre eventuali attività, che spesso si verificano contemporaneamente nella stessa udienza, magari in tempi rapidi, porterebbe a notevoli lievitazioni degli importi, spesso non giustificabili.

2. La risposta al primo quesito, nel senso di negare il cumulo per ognuna delle attività difensive dibattimentali, comporta l'assorbimento del secondo. Valga, comunque, quanto precisato al successivo punto quattro.

3. Più complessa è la risposta alla terza domanda, riguardante l'assistenza alla discussione dei difensori dei coimputati, in quanto nella tabella si fa riferimento, genericamente, alla discussione delle altre "parti". Ne discenderebbe, secondo l'impostazione del COA richiedente, la certezza della liquidazione della discussione del P.M., dei difensori delle parti civili e del responsabile civile e l'incertezza della liquidazione della discussione dei difensori degli altri imputati.

Per fugare il dubbio, si procederà prima con una sintetica premessa sul concetto di "parte" nel processo penale, poi con l'esame delle disposizioni della tariffa ed infine con considerazioni dettate dalla concreta esperienza dibattimentale.

3.1. Il libro primo del Codice di Procedura, si occupa dei "soggetti" e tra gli stessi annovera sicuramente gli "imputati" (titolo IV) e i "difensori" (titolo VII) e non soltanto "parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria" (titolo V).

Il libro settimo, al capo terzo, sull'istruzione dibattimentale, in relazione ai "soggetti" o alle "parti", si occupa pure ed ovviamente degli "imputati" e dei loro "difensori". Ad esempio, l'art. 503, a proposito dell'"esame delle parti private", enumera, nell'ordine, "parte civile", "responsabile civile", "persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria" e "imputato", riconoscendo a quest'ultimo la natura di parte.

Si può quindi affermare, alla luce del sistema processuale, che ogni imputato è "parte".

3.2. Nella tariffa penale, già il comma 1 dell'art. 1, sui "criteri generali", ha posto l'attenzione sul "numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa". In correlazione, il n. 1.3 della tabella penale prevede la liquidazione di "corrispondenza e sessioni" con i "colleghi".

Inoltre l'art. 3, commi 1 2 e 3, della tariffa così dispone a proposito di pluralità di difensori e parti: - nel caso di difensore di più "parti" - e quindi di più "imputati" - aventi la stessa posizione, "la parcella unica potrà essere aumentata...";

- nel caso di assistenza a due o più "clienti" - e quindi a due o più "coimputati" - che abbiano identità di posizione, ove la prestazione comporti "l'esame di situazioni particolari", l'avvocato "avrà diritto", da parte di ciascuno "cliente" al compenso ridotto del 20%;

- nel caso di più difensori per lo stesso "cliente", ciascuno avrà diritto agli onorari per l'opera prestata nei confronti del "cliente" (mentre a carico del soccombente

potrà essere addebitato l'onorario per un solo avvocato). Ed allora, pure il "sistema" tariffario contempla le "parti", i "clienti" e gli "imputati" nello stesso processo. Conforta, sempre in senso favorevole, anche il carattere meramente "esemplificativo" delle attività indicate nella voce 6.2 tabella.

3.3. Nella pratica quotidiana, poi, specie nei processi più importanti, spesso accade di partecipare alla discussione degli altri difensori e spesso le argomentazioni si intrecciano e si completano, previe "sessioni" tra i vari avvocati impegnati in difesa degli stessi "clienti" o di altri coimputati.

Più in particolare, se i capi di imputazione sono gli stessi o richiamano il "concorso" o riguardano reati associativi o reati comunque connessi o collegati, appare evidente l'utilità di programmare la discussione dei difensori e quindi ad assistere a quella degli altri. Serve anche per evitare di ripetere ovvero per opportunamente rilanciare i vari argomenti difensivi.

Il ragionamento potrebbe non valere solo per imputazioni distinte e per reati distinti, pur nello stesso processo. Pertanto, tenendo conto dell'insieme delle disposizioni processuali e tariffarie, nonché dell'esperienza concreta, l'assistenza alla discussione del P.M. e degli altri avvocati va liquidata, nei sensi e nelle ipotesi di cui sopra.

4. Naturalmente, cum grano salis, anche per i tre quesiti posti dal COA di Trento va distinto caso da caso: sia per verificare l'importanza e l'incidenza delle varie attività difensive svolte nel corso del dibattimento, sia per valutare l'effettiva utilità dell'assistenza alla discussione degli altri difensori.

Così si potrà correttamente graduare la liquidazione, con la possibilità di contenere al minimo tabellare ovvero di elevare fino al quadruplo i massimi tabellari.

Difatti, alle passate considerazioni (ad esempio sulla iniqua applicazione della voce 4 della vecchia tariffa per le attività difensive in dibattimento) del giudice di legittimità - verosimilmente poco consapevole del reale e concreto svolgimento delle udienze davanti ai giudici di merito, che comportano una preparazione adeguata, l'utilizzo di moderne tecniche, tempi spesso lunghi, scelte da compiere con prontezza (magari tacendo e/o evitando richieste e domande controproducenti...), con risvolti delicati per i clienti - va replicato che alla professionalità oggi richiesta al "penalista" deve corrispondere un adeguato compenso; evitando tuttavia ingiuste esagerazioni. Altrettanto va ribadito sulle riduzioni ingiuste ed illegittime che - come segnalato da più parti - vengono operate sulle parcella degli avvocati dai giudici di merito, specie a fronte della inderogabilità dei minimi tariffari, pena la palese violazione di Legge.

Nei sensi suesposti è reso il parere".

## La Pagina dei Convegni

### Mobbing e violenza in famiglia.

la redazione

"Mobbing e violenza in famiglia": questo il tema analizzato e dibattuto al Convegno, tenutosi venerdì 23 settembre 2005 al Cine-Teatro "San Pietro" di Scafati, con il patrocinio morale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Trecento persone e più, tutte attente ed interessate, si sono riunite per confrontarsi su di un argomento di grande valenza sociale e giuridica: la violenza intrafamiliare e, più specificamente, quell'atroce, sottile e deleteria forma di violenza psicologica, ormai individuata e definita dagli esperti come mobbing coniugale.

Il convegno, la cui organizzazione ed il coordinamento si devono agli avvocati Errico Santonicola ed Alba De Felice, è un'iniziativa dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Sezione Distrettuale di Salerno) che, ormai da ben oltre un decennio, si preoccupa di formare e specializzare i giovani avvocati, proponendo seminari, convegni, dibattiti e confronti costruttivi per gli addetti ai lavori, sulle problematiche riguardanti il pianeta famiglia ed i satelliti che vi ruotano intorno.

I convegnisti (tra cui molti magistrati ed avvocati, nonché psicologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali e docenti) sono stati salutati dalle autorità invitate, quindi, innanzitutto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Domenico Romano, il quale ha lodato l'iniziativa, sottolineandone l'importanza culturale e la valenza giuridica.

Di poi, il Sindaco della Città di Scafati, dottor Francesco Bottoni, nel salutare la platea, ha elogiato la scelta della tematica, di così grande interesse, ed ha esortato, con entusiasmo, gli organizzatori ad attivarsi affinché simili iniziative potessero essere intensificate sempre più sul territorio. Moderatore dell'incontro, l'avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente della Sezione Distrettuale Salernitana dell'AIAF e della Camera Minorile Salernitana, il quale ha introdotto i relatori, presenti nelle persone dell'avvocato Marina Marino, Presidente Nazionale AIAF, del dottor Bruno de Filippis, Consigliere della Sezione Penale presso la Corte di Appello di Salerno, dell'avvocato Alba De Felice, responsabile Aiaf-Sezione Salerno per il Circondario di Nocera Inferiore, della dottoressa

Marianna D'Avino, Magistrato presso il Tribunale di Nocera Inferiore, del dottor Giuseppe Cacciapuoti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, del dottor Sergio Maria Maresca, Direttore dell'ISPPREF di Napoli e del dottor Claudio Zullo, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

L'avvocato Marina Marino ha sottolineato l'impegno da sempre profuso dall'AIAF per evidenziare, specificamente trattare ed arginare le conseguenze, senz'altro deleterie e sconvolgenti, della violenza intrafamiliare.

Ha fatto poi seguito la relazione del dottor Bruno de Filippis, il quale, da un'ottica puramente penalistica, ha affrontato il tema del mobbing in rapporto, anche, alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, sottolineando come, sempre più spesso, il comportamento omissivo di uno dei coniugi concretizzi gli estremi del reato.

Alle medesime conclusioni è giunto il dottor Giuseppe Cacciapuoti, il quale, traendo spunto dalla propria, indubitabile, esperienza sul campo, ha brillantemente approfondito la tematica, approfondendo, in particolare, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 572 cp (maltrattamenti in famiglia). Lo stesso ha, poi, evidenziato l'estrema importanza e valenza, nello specifico, dei rimedi apprestati dalla legge n. 154/01 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari), ed in particolare dall'art. 282 bis cpp.

Il tema è stato, successivamente, affrontato ed esaminato, nei suoi aspetti più salienti, dall'avvocato Alba De Felice, responsabile AIAF, la quale, ha trattato l'argomento da un punto di vista, essenzialmente, civilistico.

L'avvocato De Felice ha evidenziato, innanzitutto - nella veste di Consigliere dell'Ordine - il ruolo, veramente fondamentale, anzi centrale, svolto dall'avvocato, nelle problematiche familiari, soprattutto in quelle - veramente complesse - caratterizzate da un'alta conflittualità tra i coniugi. Di poi, la stessa, con specifico riferimento all'ipotesi della violenza psicologica in ambito familiare, ha sottolineato quanto e come tale forma di violenza possa essere considerata giusta causa di addebito della separazione, ex art. 151 cc, se idonea a concretizzare gli estremi della violazione dei doveri sponsali previsti dall'art. 143 cc ed, in particolare, dell'obbligo di assistenza morale tra i coniugi.

Infine, l'avvocato De Felice ha affrontato la deli-



cata questione, molto dibattuta anche a livello locale, della risarcibilità, ex art. 2043 cc, nel giudizio di separazione, del danno ingiusto patito dal coniuge vittima di violenza psicologica, ricollegandosi, così, all'argomento principe della serata, ossia al mobbing coniugale.

La parola è stata, poi, data alla dottoressa Marianna D'Avino, la quale - con un brillante intervento - ha colto subito l'occasione per chiarire che la chiusura sinora mostrata, almeno dalla Giurisprudenza maggioritaria, alla suddetta pretesa risarcitoria, va, giustamente, temperata con una concreta analisi, caso per caso, della prova, oggettivamente fornita da chi richiede e pretende tali forme di tutela.

Di poi, il Magistrato ha sottolineato la grande valenza degli strumenti apprestati dall'art. 736 bis cpc, in concerto con gli artt. 342 bis e ter (ordine di protezione contro gli abusi familiari) evidenziando, in particolare, che uno dei primi provvedimenti, in tal senso, fu emesso proprio, già nell'anno 2001, dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella

persona del Presidente, dottor Salvatore Russo. La tematica della violenza intrafamiliare è stata, poi, affrontata dagli specialisti, dottor Claudio Zullo (psicologo) e dottor Sergio Maria Maresca (psichiatra), i quali - galvanizzando l'attenzione della platea - hanno trattato l'argomento con un'ottica specifica, ben diversa, ovviamente, da quella precedentemente espressa dai relativi giuristi, evidenziando che - così come ben espresso dal filosofo Benedetto Croce - la violenza, molto spesso, va interpretata non come espressione di forza ma, al contrario, come sintomo di debolezza. Il particolare, gli specialisti suddetti hanno lanciato un appello agli avvocati presenti in sala, affinché gli stessi, ancora prima di avviare un'azione giudiziaria - ricorrendo agli strumenti tecnici previsti dal vigente codice di rito e, quindi, provocando, loro malgrado, un'ulteriore lacerazione nel rapporto familiare - tentino, almeno, una doverosa ed auspicabile opera di recupero, magari con l'indispensabile apporto di altre figure professionali specificamente competenti.

## La riforma del mercato del lavoro. Prospettive per il nostro territorio.

di Antonio Petrosino

Si è tenuto sabato 21 maggio, presso l'aula magna del liceo classico Gian Battista Vico di Nocera Inferiore il convegno avente per tema "La riforma del mercato del lavoro. Prospettive per il nostro territorio". Il convegno è stato organizzato dall'Osservatorio di Diritto Civile facente parte dell'A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Nocera Inferiore con la collaborazione dei colleghi Sonia Cocco, Francesco De Prisco, Giuseppe Fezza, Raffaella Ferrentino, Antonello Mancuso, Pasquale Mancuso, Italo Meoli, Rosanna Pacelli, Antonio Petrosino, Filomena Petrosino, Gerardo Ruggiero, Raffaele Santaniello e Salvatore Sorrentino.

L'interessante convegno è stato patrocinato sia dal Comune di Nocera Inferiore che dal Consiglio dell'Ordine Forense di Nocera Inferiore i quali non hanno voluto far mancare il loro apporto per approfondire una tematica che sta tanto a cuore non solo agli operatori del diritto, ma anche all'intera collettività del nostro territorio, da sempre particolarmente sensibile alle problematiche del lavoro.

Al convegno hanno aderito oltre cento avvocati inviando entro il termine fissato una apposita domanda di partecipazione alla quale era collegato il rilascio dell'attestato di partecipazione, puntualmente avvenuto al termine dei lavori. Ma al convegno non hanno assistito solo avvocati, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro e sindacalisti interessati alle tematiche dibattute.

I lavori sono stati introdotti e moderati dall'avv. Antonio Petrosino, responsabile dell'Osservatorio di Diritto Civile, il quale, in qualità di Vice Presidente dell'A.I.G.A. di Nocera Inferiore, ha anche portato il saluto del Presidente, l'avv. Francesco Spinelli, impegnato a Roma ed impossibilitato a presenziare all'evento. Indirizzi di saluto e di felicitazioni per la riuscita dell'evento sono altresì stati rivolti dal Sindaco di Nocera Inferiore, avv. Antonio Romano, dal consigliere dell'Ordine Forense di Nocera Inferiore, avv. Gaetano Morena in sostituzione del presidente avv. Aniello Cosimato e dall'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore, avv. Francesco De Prisco.

È stato affrontato preliminarmente il tema della portata innovativa del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 attuativo della Legge delega n. 30 del 2003, cosiddetta Legge Biagi, una delle riforme più travagliate della recente storia legislativa del nostro Paese e che, come noto, ha portato alla triste pagina dell'assassinio di Marco Biagi.

Il delicato compito è stato assolto magistralmente dalla dott.ssa Maria Viva, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nocera Inferiore, la quale ha ampiamente relazionato sulla struttura normativa della riforma e, per quanto fosse consentito dalla ristrettezza dei tempi, sul contenuto e sulla portata innovativa dei singoli istituti più importanti disciplinati e previsti dalla normativa in esame.

La puntuale ed esauriente trattazione di Maria Viva ha consentito a tutti i partecipanti di addentrarsi nelle problematiche legate ad istituti quali il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, i nuovi contratti di inserimento, la somministrazione di lavoro, le nuove normative in tema di trasferimento d'azienda nonché la certificazione dei contratti, consentendo a tutti un inquadramento pratico delle fattispecie in esame anche nell'ottica di prevenire conseguenze pregiudizievoli in caso di controversie.

Inoltre è stato evidenziato il dato della maggiore attenzione al valore della certezza che, sia pure con la necessità di ulteriori miglioramenti auspicabili per il futuro, rappresenta un importante segnale sistemico.

In tal senso è stato esaminato il procedimento di certificazione, una procedura volontaria avviata ad istanza comune delle parti tesa ad ottenere la certificazione del contratto dinanzi ad apposite commissioni di certificazione istituite presso enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro, province ed università.

Alla relazione della dott.ssa Maria Viva ha fatto seguito quella del prof. Giuseppe Ferraro, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II il quale ha portato alla platea presente gli interessanti spunti di riflessione fornitigli dalla sua enorme esperienza maturata sia come avvocato che come docente universitario. Il prof. Giuseppe Ferraro, dimostrando spiccate attitudini oratorie, ha compiuto un percorso trasversale all'interno degli istituti disciplinati dalla nuova normativa, partendo da figure suscettibili di ampia pratica applicazione quali il lavoro a progetto e lo staff

leasing a tempo indeterminato, fino a giungere alla contrattazione collettiva ed alle normative attuative che in gran parte ancora mancano e che devono essere completate per garantire alla riforma una completa attuazione, fermo restando che la riforma Biagi rappresenta un importante punto di partenza ma non un punto di arrivo di una moderna e funzionale disciplina del mercato del lavoro del terzo millennio.

Con le relazioni della dott.ssa Maria Viva e del prof. Giuseppe Ferraro il convegno ha vissuto il momento più rilevante dal punto di vista tecnico e giuridico chiuso il quale, si è aperta la fase degli interventi che sono stati tanti e di straordinario interesse così come era facile prevedere vista l'abbondanza degli elementi offerti dagli apprezzati relatori ed atteso lo straordinario spessore degli stessi intervenuti.

L'avv. Italo Meoli, associato A.I.G.A. e componente del comitato scientifico organizzatore, ha brillantemente sottolineato l'importanza delle ultimissime novità normative intervenute nello scorso mese di aprile ed ha evidenziato anche i primi approdi giurisprudenziali della riforma del mercato del lavoro che hanno riguardato, manco a dirlo, il lavoro a progetto, con una prima sentenza del Tribunale di Modena con cui veniva applicata la rigorosa e forse ancora sottovalutata sanzione del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato laddove, come nel caso esaminato, non si ritengono sussistenti i requisiti del lavoro a progetto.

Non poteva mancare l'esame della riforma in questione dal punto di vista dei lavoratori e dei datori di lavoro, destinatari diretti della riforma oltre che dei consigli professionali di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Il punto di vista dei lavoratori è stato portato dal segretario provinciale della CISL dr. Pietro Ciotti e dal responsabile di zona RSU CGIL del Ministero del Welfare dr. Antonio Zito i quali hanno evidenziato i problemi del mercato del lavoro nel nostro territorio ed i punti in cui la riforma Biagi andrebbe completata e migliorata, sebbene in un quadro di sostanziale scetticismo nei confronti delle nuove forme di lavoro definite come lavoro precario.

Il punto di vista dei datori di lavoro è stato evidenziato dal dr. Mauro Maccauro, Presidente del Gruppo Provinciale dei Giovani Imprenditori della provincia di Salerno, facente parte di Assindustria nonché dall'ing. Nicola Falcone,

Presidente provinciale dell'A.P.I. Associazione Piccole Imprese i quali hanno sottolineato come in particolare le piccole e medie imprese sono da sempre l'ossatura produttiva ed occupazionale del nostro territorio, così come i giovani imprenditori rappresentano il futuro dell'imprenditoria e del lavoro.

Il convegno si è poi concluso con il rilascio degli attestati agli aventi diritto e con un ricco buffet organizzato per l'occasione. L'A.I.G.A. di Nocera Inferiore e l'Osservatorio del Diritto Civile sono stati particolarmente soddisfatti del successo del convegno e si sono ripromessi di procedere su questa strada ed organizzare altri eventi del genere, anche in collaborazione con altre associazioni, onde favorire la formazione professionale degli avvocati del Foro di Nocera Inferiore nonché il confronto tra avvocatura, magistratura e mondo universitario sulle singole problematiche del diritto.

## La Giustizia Minorile in Italia.

di Gianfranco Trotta

L'istituzione di una camera minorile anche per il Foro di Nocera Inferiore nasce da una precisa esigenza, avvertita da tanti colleghi che operano nel delicato settore della giustizia dei minori e della famiglia. L'esigenza di creare un luogo di confronto, studio ed approfondimento di tematiche relative ad un contesto che vive ormai da tempo una situazione di emergenza. In particolare, data la forte necessità di cooperazione tra avvocati, magistratura ed istituzioni che il Diritto dei Minori richiede, è apparso chiaro a molti quale beneficio possa maturare dal dialogo e dall'approfondimento delle problematiche in oggetto.

In questo senso lo scorso 24 aprile col convegno dal titolo "La Giustizia Minorile in Italia", attraverso il quale la neonata Camera Minorile di Nocera Inferiore si è voluta presentare al pubblico, si è dato il via ad un percorso che vedrà fianco a fianco avvocati, magistrati, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari e quanti altri avvertiranno l'esigenza di qualificare la propria azione professionale attraverso il nuovo organismo associativo.

Le premesse per guardare a questa nuova avventura col giusto ottimismo ci sono tutte, a comin-



ciare dalla pressoché immediata affiliazione all'Unione Nazionale delle Camere Minorili, che si presenta come garanzia di serietà e lungimiranza da parte dei fondatori. La partecipazione all'organo nazionale, in particolare, rappresenta una concreta possibilità di affrontare le problematiche della Giustizia Minorile attraverso l'interazione con colleghi specializzati presenti su tutto il territorio nazionale. Circostanza questa che porterà, attraverso un lavoro puntuale e continuo, a confrontare le nostre idee con soluzioni già adottate altrove, moltiplicando le reali possibilità di un'azione il più possibile incisiva. Gli stessi relatori intervenuti all'incontro di aprile, che è stato gentilmente ospitato nella storica aula magna del liceo Gian Battista Vico, hanno evidenziato con i loro contributi personali quanto sia importante una effettiva specializzazione degli operatori.

Da un lato è importante tenere costantemente presente la peculiare sensibilità richiesta a chi, a vario titolo, lavora quotidianamente in questo difficile contesto. Per il minore più che mai risulta necessario mantenere la volontà, già espressa tante volte dalla letteratura specializzata, di accelerare il reinserimento dei soggetti in un contesto civile sano e favorirne una rapida uscita da ambienti a rischio, dove i comportamenti criminali sono troppo spesso gli unici esempi con cui i ragazzi, anche giovanissimi, si confrontano.

Da un altro lato è ugualmente prioritario riuscire a tutelare, in situazioni di conflitto familiare come può essere quella di una separazione tra coniugi, l'interesse dei più piccoli, che molte volte, e non sempre in buona fede, è identificato e confuso dai colleghi con le aspettative personali degli stessi coniugi in conflitto.

Davvero illuminante a tal proposito è stato l'intervento del dottor Paolo Giannino, Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno. Il magistrato, arricchendo con esempi vissuti in prima persona il proprio contributo al convegno, ha esortato soprattutto i giovani avvocati a non perdere mai di vista il contatto con la vita reale dei minori, con il contesto familiare di ciascuno di loro, mantenendo sempre alto il livello della propria preparazione professionale. Dal canto loro le Istituzioni devono tenere sempre efficienti i propri uffici e soprattutto i reciproci rapporti di cooperazione ed intervento. Non sarà mai possibile, ad esempio, portare a buon fine una messa alla prova di un minore laddove gli enti locali non

avranno attivato al meglio i propri servizi sociali. Anche la professoressa Fabrizia Bagnati, Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili, ha testimoniato con la sua presenza al Gian Battista Vico l'interesse ed il fermento che c'è intorno al nuovo sodalizio forense nocerino. Dai colleghi di questo Foro anche gli organi nazionali si aspettano molto. In particolare si attende con fiducia il contributo che gli avvocati e gli altri professionisti dell'Agro riusciranno a dare rispetto a progetti di ampio respiro. Si pensi su tutto allo studio di riforme per il settore del Diritto di Famiglia e dei Minori, alla compilazione di casistiche e indicazioni statistiche relative a tutto il territorio italiano, alla redazione di raccolte giurisprudenziali di immediata consultazione. Soprattutto sul tema di una possibile ma difficile riforma si è espresso l'onorevole Andrea Annunziata, terzo relatore al convegno.

Per partire subito con un'azione concreta la Camera Minorile nocerina sta già organizzando dei gruppi di lavoro su tematiche specifiche quali il Diritto Penale Minorile, il Diritto Civile del settore, le adozioni, la mediazione ed altre interessanti tematiche. Tutto il direttivo, che si avvale, oltre il presidente, delle colleghe Giovanna Costabile, vicepresidente, Giuliana Adiletta, segretario, Tina Ferrara, tesoriere e Anna Villani, consigliere, si sta muovendo in questa direzione. Il numeroso pubblico intervenuto al convegno di aprile, che ha superato le centottanta presenze, fa ben sperare anche per la campagna di adesioni all'associazione che è già in corso. Le iscrizioni, appena aperte, hanno già evidenziato l'interesse di tanti avvocati, soprattutto giovani, per la materia in oggetto. Inoltre i sociologi, gli assistenti sociali, gli psicologi che hanno deciso di far parte del gruppo sono l'evidente segnale di una giusta cooperazione interdisciplinare che, di fatto, è già iniziata. Le parole con le quali il dottor Domenico Romano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, l'avvocato Aniello Cosimato, Presidente dell'Ordine degli Avvocati e l'avvocato Francesco Spinelli, Presidente dell'AIGA, hanno salutato direttivo ed intervenuti al convegno sono anch'esse testimonianze di fiducia e speranza per questa nuova esperienza. L'entusiasmo espresso alla manifestazione dal Sindaco di Nocera Inferiore, avvocato Antonio Romano, è allo stesso modo un chiaro segnale che anche le altre istituzioni, in particolare gli enti locali, sono decise a fare la propria parte.

## Incontro dibattito a Scafati sul delicato tema dell'inquinamento ambientale: "Fiume Sarno, tutela della salute pubblica, reati ambientali".

di Mario Gallo

L'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Nocera Inferiore, fin dalla propria nascita ha sempre posto l'attenzione a temi giuridici, oltre che di grande interesse dottrinario e giurisprudenziale, anche di elevata importanza sociale per la collettività dell'Agro Nocerino Sarnese. L'A.I.G.A. di Nocera Inferiore ha ritenuto di dare prioritaria importanza al tema ambientale, in pri-

nell'incontro dibattito tenutosi a Scafati presso il Cinema Teatro San Pietro il giorno 9 aprile 2005 dal titolo "Fiume Sarno, tutela della salute pubblica, reati ambientali".

Tale iniziativa organizzata dall'A.I.G.A. di Nocera Inferiore, ha visto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Scafati, al cui Sindaco, dottor Francesco Bottoni vanno i più sentiti ringraziamenti per l'ausilio prestato.

All'organizzazione dell'incontro hanno collaborato l'avvocato Mario Gallo, al quale è toccato il compito dell'introduzione, l'avvocato Santina La Mura, il Presidente avvocato Francesco Spinelli, il Consiglio Direttivo della Sezione A.I.G.A. di Nocera Inferiore, il direttore responsabile della nostra testata, l'avvocato Vincenzo Sirica.

I relatori intervenuti al convegno, moderati brillantemente dall'avvocato scafatese Ciro Cirillo, sono stati: il generale Roberto Jucci, Commissario



Andrea Meldolla detto Schiavone, *Il giudizio di Mida*, Galleria dell'Accademia, Venezia.

mis patrocinando insieme alla Provincia di Salerno, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e ad altre importanti istituzioni presenti sul territorio, il primo Corso di Formazione e Perfezionamento in Diritto Ambientale, organizzato dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Salerno. Il tema del diritto ambientale e tutto ciò che concerne i suoi poliedrici aspetti è stato poi trattato

Straordinario di Governo per l'emergenza del fiume Sarno, il dottor Giancarlo Russo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, l'avvocato Sabato Romano del Foro di Nocera Inferiore, docente di Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni forensi dell'Università di Napoli, l'ingegnere Francesco Prete, Presidente del Consorzio Conin 2000, nonché membro di Assindustria, il dottor Carmine Ferrara, Vice



Il Ponte sul Sarno a Scafati in una ceramica commemorativa dell'inaugurazione.

Presidente dell'associazione Amici del Sarno. L'incontro-dibattito, grazie alla qualità dei relatori, si è rivelato un interessante tavolo di discussione oltre che giuridico, anche sociale, vista la nutrita partecipazione di pubblico ed il relativo interesse suscitato dal tema.

Infatti, la collettività è desiderosa di un bilancio su tutto ciò che si sta facendo per il recupero del nostro principale corso d'acqua.

I lavori sono stati aperti dai saluti del Sindaco di Scafati, dottor Francesco Bottoni, padrone di casa, il quale ha ribadito l'alta priorità dell'Ente nella lotta e nella prevenzione dell'inquinamento ambientale, nonché la piena collaborazione della giunta comunale con tutte le istituzioni impegnate nella bonifica e nel disinquinamento del fiume.

Il generale Roberto Jucci ha elencato tutte le iniziative che sono state portate a termine e tutte quelle ancora in cantiere a favore del processo di disinquinamento del bacino del fiume Sarno.

Il dottor Giancarlo Russo ha illustrato tutti i tipi di interventi effettuati dalla magistratura in merito alla tutela ambientale, nonché i vari tipi di reati e le sanzioni applicabili ad ognuno.

Il professore Sabato Romano ha evidenziato la

tutela dell'ambiente quale bene giuridico, sottolineando in particolare i compiti dell'avvocato in merito alle fattispecie criminose in materia ambientale; ha inoltre evidenziato che il bene costituzionale tutelato in relazione all'ambiente è quello della salute pubblica.

L'ingegnere Francesco Prete ha sottolineato, in qualità di imprenditore, la scarsità di una cultura di prevenzione e soprattutto la mancanza di aggiornamento ed educazione all'ambiente nel nostro territorio.

Il dottor Carmine Ferrara ha relazionato sull'attività svolta dall'associazione Amici del Sarno, ponendo l'attenzione sul problema delle industrie conciarie.

Durante il suo intervento il dottor Ferrara ha anche letto un messaggio rivolto all'A.I.G.A. di Nocera Inferiore da parte di Edo Ronchi, già Ministro dell'Ambiente, nonché Presidente dell'associazione, che riportiamo a chiusura dell'articolo. Durante il corso della manifestazione hanno preso la parola il senatore Carmine Cozzolino, il dottor Domenico Romano, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il Consigliere dell'Ordine di Nocera Inferiore, avvocato Vincenzo Barbato, il quale ha



Il fiume Sarno in una foto d'epoca.

anche portato i saluti dell'Ente forense nocerino ed il dottor Francesco Verdoliva, magistrato.

I lavori del dibattito sono stati conclusi dal Presidente A.I.G.A., l'avvocato Francesco Spinelli. All'incontro sono intervenuti rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, della Camera Penale nocerina, assessori della giunta del comune di Scafati, consiglieri comunali scafatesi, rappresentanti del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno e gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Einaudi di Scafati.

Sicuramente il nostro circondario ad alto impatto di rischio ambientale necessita di tali iniziative, tese ad informare la collettività sui rischi dovuti all'inquinamento e soprattutto a diffondere una cultura della prevenzione.

L'A.I.G.A. di Nocera Inferiore ha in cantiere ulteriori iniziative in merito.

#### **All'Associazione Italiana Giovani Avvocati in occasione dell'incontro di Scafati di sabato 9 aprile.**

L'inquinamento ed il degrado del fiume Sarno è la testimonianza di cosa possano produrre tante e

ripetute, spesso piccole, violazioni delle normative ambientali. Troppo spesso nella nostra società viviamo le norme e le leggi con fastidio, quasi fossero punizioni escogitate da lontani burocrati. Tutelando invece il diritto, si tutelano i diritti di tutti e di ciascuno. Il diritto ambientale tutela i beni comuni, non solo nostri, ma anche delle future generazioni.

Più l'ambiente diventa un bene scarso, perché inquinato e compromesso, più cresce nei cittadini la consapevolezza e la domanda di qualità ambientale, più l'ambiente cesserà di essere "res nullius" e più crescerà il peso del diritto per tutelare i diritti dell'ambiente. L'attuale normativa penale in campo ambientale è spesso carente, risente di indirizzi politici inadeguati e arretrati, non è ancora stata, a mio parere, aggiornata al nuovo contesto. Gli strumenti giuridici vanno migliorati, ma se diamo anche i migliori strumenti a chi non sa suonare è difficile pretendere di ascoltare una sinfonia. In attesa che siano migliorati, anche sapendo di avervi consegnato strumenti inadeguati, puntando sulla vostra passione, sul vostro impegno contiamo di avere nuovi alleati nella tutela dell'ambiente.

Edo Ronchi

## Sotto la lente

a cura di Renato Diodato

A partire da questo mese prende vita una nuova rubrica, ideata e curata dalla Commissione Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e dalla redazione della rivista *Omnia Iustitiae*, che ha sposato in toto il progetto ed ha deciso, con somma disponibilità, di accordare uno spazio fisso a questa iniziativa. Dare il giusto risalto e l'opportuna visibilità ad avvocati e magistrati, autori di testi ed approfondimenti circa le più rilevanti tematiche di diritto, nonché consentire a qualsiasi cultore della materia di presentare ed analizzare, attraverso un'attenta valutazione esegetica, volumi di interesse giuridico di recente pubblicazione: sono queste le finalità che si intendono perseguire per dare lustro e spessore al Foro nocerino ed a tutti quei professionisti che hanno l'onore di farne parte. Ogni trimestre si potranno recensire testi giuridici, aventi ad oggetto problematiche e questioni trattate quotidianamente dentro e fuori il Palazzo di Giustizia. Chiunque potrà sollecitare la promozione di propri scritti, con la possibile presentazione al pubblico attraverso l'organizzazione di convegni ad hoc e la conseguente conservazione degli stessi presso la biblioteca del Tribunale, la quale porta già in dote un florilegio di monografie, codici e trattati di grande interesse e prestigio. Ad inaugurare la nostra nuova sezione è l'avvocato Filomena Annunziata, che ha brillantemente recensito il testo "Broker, assicurazioni e pubblica amministrazione", di cui è autore l'avv. Maurizio Ferlini che ha approfondito il tema del rapporto tra broker e pubblica amministrazione, al centro di un acceso dibattito fin dalla prima metà degli anni Ottanta. Con la speranza che, attraverso il nobile e sempiterno veicolo della cultura, questo sano confronto di esperienze e di idee possa rappresentare un'occasione di crescita e di formazione, umana e professionale, per una classe forense in continua evoluzione.

Renato Diodato

Presidente della Commissione Biblioteca

### Broker, assicurazioni e pubblica amministrazione.

ed. GEDIT, giugno 2002, pag. 288.

Autore: Maurizio Ferlini, avvocato in Bologna, specialista in Diritto Amministrativo e Diritto delle Assicurazioni. Pubblicista, docente in convegni, seminari di formazione ed aggiornamento per la pubblica amministrazione e gli operatori del mercato assicurativo.

### Commento

L'opera analizza il tema del rapporto tra il broker assicurativo e la Pubblica Amministrazione. Il brokeraggio assicurativo, secondo gli approdi della Giurisprudenza Amministrativa degli ultimi anni, è da intendersi essenzialmente come "servizio assicurativo" attraverso il quale il broker, soggetto qualificato deputato alla prestazione del servizio, mette in diretta relazione la P.A. con imprese assicurative alle quali il broker non è

legato da alcun vincolo di dipendenza, impresa che, appunto, attraverso le loro prestazioni, collaborino nella gestione e copertura dei rischi assicurativi, assistendo le amministrazioni pubbliche nella determinazione del contenuto dei relativi contratti. Il contratto di brokeraggio, affermatosi nella prassi applicativa dell'area del libero mercato, soprattutto nei paesi anglosassoni, trova una prima e compiuta regolamentazione nella L. 28 novembre 1984, n. 792; testualmente l'art. 1 della predetta legge recita: "è broker assicurativo che esercita professionalmente attività volta a mettere in relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere alla copertura dei rischi assicurativi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione". Il contratto, da considerarsi essenzialmente oneroso, secondo le ultime pronunce giurisprudenziali, ha natura mista, partecipando dei caratteri sia del mandato ad agire che del contratto di appalto di servizi, tenuto conto della natura imprenditoriale dell'attività del broker e dell'interesse per cui agisce, vale a dire "per conto del soggetto che intende assicurarsi e cioè la pubblica amministrazione", facendo reperire nel libero mercato le migliori polizze assicurative, in termini di economicità ed efficienza del servizio. Il volume in commento, si presenta interessante perché affronta il complesso rapporto tra l'attività del broker e la P.A., sin dalla prima metà degli anni Ottanta, con lo sfondo della profonda riforma della P.A. degli anni Novanta che, nel quadro della privatizzazione degli strumenti organizzativi e gestionali, vede promosso l'ampio utilizzo delle forme contrattuali proprie del settore privato. Il volume passa in rassegna le sentenze e la prassi applicativa nella risoluzione di alcune problematiche quali: 1) la scelta del broker da parte della P.A. attraverso o l'incarico fiduciario o l'appalto di servizi; 2) l'area del rischio assicurativo della P.A., in termini di assicurabilità della responsabilità amministrativa, sia verso terzi che per l'esercizio della propria attività attraverso l'operato dei dipendenti; 3) la gestione del "c.d. scoperto assicurativo" da parte del broker nei confronti della P.A.; 4) la gara di appalto per il servizio assicurativo secondo le pronunce dell'Antitrust.

Filomena Annunziata

Avvocato specializzata in Diritto Amministrativo ed Amministrazione Locale

## Notizie dal Consiglio dell'Ordine

a cura della redazione



### STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stranieri	Totale
CASSAZIONISTI	111	6	0	0	117
AVVOCATI	856	7	6	1	870
<b>TOTALE</b>	<b>967</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>987</b>

PRAT. SEMPLICI	252	CASSAZ. E AVVOCATI	987
PRAT. ABILITATI	314	PRAT. SEMPL. E ABILITATI	566
<b>TOTALE</b>	<b>566</b>	<b>TOTALE ISCRITTI</b>	<b>1553</b>

### STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)

	Ordinari M • F	Speciali M • F	Professori M • F	Stranieri M • F	Totale M • F
CASSAZIONISTI	101 • 10	5 • 1	0 • 0	0 • 0	106 • 11
AVVOCATI	462 • 394	2 • 5	5 • 1	0 • 1	469 • 401
<b>TOTALE</b>	<b>563 • 404</b>	<b>7 • 6</b>	<b>5 • 1</b>	<b>0 • 1</b>	<b>575 • 412</b>

	M • F		M • F
PRAT. SEMPLICI	113 • 139	CASSAZ. E AVVOCATI	575 • 412
PRAT. ABILITATI	116 • 198	PRAT. SEMPL. E ABILITATI	229 • 337
<b>TOTALE</b>	<b>229 • 337</b>	<b>TOTALE ISCRITTI</b>	<b>804 • 749</b>

Perin del Vaga,  
Giustizia di Seleuco,  
Galleria degli Uffizi,  
Firenze.  
Pagina seguente.  
Piero Pollaiuolo,  
La Giustizia,  
Galleria degli Uffizi,  
Firenze.

statistiche aggiornate al 27/09/2005

